



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

Rapporto d'attività 2021

Maggio 2022

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

Rapporto d'attività 2021

Maggio 2022

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
3003 Berna

Telefono: (+41) 058 463 40 40
E-Mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

1.	Prefazione	6
2.	Sviluppi e sfide importanti del 2021	8
2.1.	Valutazione positiva di MROS da parte del Controllo federale delle finanze	8
2.2.	Applicazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 11a cpv. 2 ^{bis} LRD	9
2.3.	Attività di MROS in seno al Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo	10
2.4.	Invio di decisioni delle autorità penali ai sensi dell'art. 29a LRD	10
3.	Sistema d'informazione goAML	12
3.1.	Quota delle comunicazioni di sospetto trasmesse per via elettronica	12
3.2.	Invio completamente automatizzato tramite file XML	13
3.3.	Comunicazioni di sospetto respinte	13
3.4.	Contatti con MROS / Hotline di goAML / Newsletter	13
3.5.	Sviluppi futuri di goAML / goAML 5	14
3.6.	Formazione delle autorità	14
4.	Statistica annuale di MROS	15
4.1.	Panoramica statistica MROS 2021	15
4.2.	Osservazioni generali	16
4.3.	Comunicazioni di sospetto	17
4.4.	Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	17
4.5.	Banche	19
4.6.	Basi legali delle comunicazioni di sospetto	20
4.7.	Reati preliminari	21
4.8.	Elementi all'origine dei sospetti	21
4.9.	Finanziamento del terrorismo	22
4.10.	Organizzazioni criminali	23
4.11.	Pandemia da COVID-19	24
4.12.	Art. 11a LRD, consegna di informazioni	24
4.13.	Denunce alle autorità di perseguimento penale	25
4.14.	Decisioni delle autorità penali	26
4.15.	Scambi d'informazioni con altre FIU	27
4.16.	Scambi d'informazioni con autorità nazionali	28
5.	Tipologie di casi destinate alla sensibilizzazione degli intermediari finanziari	29
5.1.	Sospetto di appropriazione indebita	29
5.2.	Sospetta tratta di esseri umani / prostituzione forzata	30
5.3.	Sospetto riciclaggio di denaro per mestiere	32
5.4.	Sospetta sottrazione di virtual asset	33
5.5.	Sospetta contaminazione indiretta	34
5.6.	Riscontri tratti da alcune sentenze trasmesse in virtù dell'art. 29a cpv. 1 LRD	36

6.	La prassi di MROS	38
6.1.	Revisione della LRD (progetto dell'SFI)	38
6.1.1	Modifica dell'art. 9 cpv. 1 lett. c e cpv. 1quater LRD (definizione di sospetto fondato)	38
6.1.2	Soppressione del termine di trattamento di MROS (riformulazione dell'art. 23 cpv. 5 LRD) e comunicazioni riguardanti l'interruzione di una relazione d'affari segnalata (nuovo art. 9b cpv. 1 e 3 LRD)	39
6.1.3	Modalità concrete di applicazione delle nuove disposizioni previste agli art. 9b e 23 cpv. 5 LRD	41
6.1.4	Le altre modifiche in sintesi	42
6.2.	Massima dispositiva per gli intermediari finanziari	43
6.3.	Rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in relazione ai virtual asset	44
7.	Cooperazione internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro	47
7.1.	Gruppo Egmont	47
7.2.	GAFI / FATF	48
7.3.	Europol Financial Intelligence Public Private Partnerhisp (EFIPPP)	48

1. Prefazione

Nel 2021, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha registrato per l'ottavo anno consecutivo un aumento del numero di comunicazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari. Le 5964 comunicazioni pervenute, riguardanti per la prima volta più di 10 000 relazioni d'affari, rappresentano un incremento del 12% rispetto al 2020. Questa tendenza evidenzia ancora una volta la necessità per MROS di continuare ad attuare la sua strategia e di puntare su una maggiore digitalizzazione per poter adempiere ai suoi compiti legali.

Al di là di questo incremento, le tendenze generali che emergono dalle comunicazioni pervenute nel 2021 si scostano soltanto di poco rispetto a quelle rilevate nel 2020. La truffa rimane il reato preliminare indicato più frequentemente dagli intermediari finanziari che hanno effettuato comunicazioni di sospetto; le banche continuano a essere di gran lunga gli intermediari finanziari che effettuano il maggior numero di segnalazioni. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, la sorveglianza delle transazioni è l'elemento che maggiormente contribuisce a suscitare sospetti. Tali evidenze si spiegano in parte con il numero cospicuo, seppure inferiore a quello del 2020, di comunicazioni pervenute per sospetta truffa connessa ai crediti concessi dagli istituti finanziari in seguito alla pandemia di COVID-19 e garantiti dalla Confederazione.

Il sistema goAML è uno strumento ormai ben consolidato presso gli intermediari finanziari. Nell'anno in rassegna, MROS ha compiuto ulteriori importanti sforzi per fornire sostegno

agli intermediari finanziari nell'uso di questo sistema, e, in particolare, per migliorare la qualità dei dati inviati. MROS ha verificato in particolare la qualità dei dati di alcuni intermediari finanziari e ha fornito un *feedback* consolidato, grazie al quale sono stati corretti più di 700 errori sistematici. Questo lavoro, indispensabile per garantire la qualità dei dati inviati a MROS senza i quali non sarebbe possibile procedere al trattamento e all'analisi elettronica delle comunicazioni di sospetto, proseguirà anche nel 2022. MROS deve essere in grado di fornire dati corretti alle autorità di perseguimento penale quando trasmette loro informazioni provenienti da comunicazioni di sospetto.

Il 2021 è stato contrassegnato dall'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2020 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD)¹ che conferisce a MROS estese competenze nell'ambito della collaborazione con i suoi omologhi esteri (nuovo art. 11a cpv. 2^{bis} LRD). L'entrata in vigore di questa modifica non ha posto particolari difficoltà e ha contribuito a incrementare l'efficacia del dispositivo antiriciclaggio svizzero. Preso atto delle nuove competenze attribuite, il gruppo Egmont ha posto fine alla procedura di non-conformità degli standard internazionali avviata nei confronti di MROS.

Il 19 marzo 2021 è stata adottata una nuova modifica della LRD. Questa modifica dovrebbe entrare in vigore nel 2022 e porterà dei cambiamenti, i quali verranno menzionati nel presente rapporto, sia per gli intermediari finanziari sia per MROS.

¹ RS 955.0

MROS non avrebbe potuto raggiungere questi risultati senza gli sforzi delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori, ai quali desideriamo esprimere la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento.

Berna, maggio 2022

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio
di denaro MROS

2. Sviluppi e sfide importanti del 2021

Anche il 2021 è stato contrassegnato da sfide importanti per MROS. Per l'ottavo anno consecutivo, il numero di comunicazioni di sospetto trasmesse ha fatto registrare un aumento rilevante, pari al 12% rispetto al 2020. Sebbene tale incremento sia inferiore a quello dei tre anni precedenti, attestatosi in media attorno al 30%, la tendenza a lungo termine rimane chiara: il numero di relazioni d'affari segnalate a MROS nel 2021 è sette volte più elevato rispetto a quello registrato nel 2013. Questa crescita rispecchia una tendenza in atto a livello internazionale. Numerose Financial Intelligence Unit (FIU) si sono confrontate, benché a ritmi e a livelli diversi, con sviluppi analoghi che riflettono da un lato una maggiore sensibilizzazione degli intermediari finanziari al tema del riciclaggio di denaro e dall'altro lato, l'evoluzione degli standard internazionali in questo settore.

Nel 2021, per far fronte alle sfide risultanti da tale evoluzione, MROS ha portato avanti l'attuazione della strategia adottata nel 2020², puntando da un lato su una maggiore efficienza, grazie alla digitalizzazione del trattamento delle comunicazioni di sospetto, e, dall'altro lato, rafforzando ulteriormente i criteri che consentono una rapida selezione delle comunicazioni determinando in maniera adeguata il tipo di analisi al quale esse devono essere sottoposte. Questa soluzione consente di impiegare le risorse di MROS nelle attività che generano un maggior valore aggiunto.

2.1. Valutazione positiva di MROS da parte del Controllo federale delle finanze

Nel 2021 MROS è stato sottoposto a una verifica del Controllo federale delle finanze (CDF).³ Il CDF ha esaminato la capacità di MROS di adempiere ai propri compiti legali. A tal fine, ha condotto numerosi colloqui con le collaboratrici e i collaboratori di MROS, come anche con le persone coinvolte nelle sue attività sia all'interno di fedpol sia presso le autorità partner nazionali e internazionali nonché con alcuni intermediari finanziari. La verifica condotta dal CDF ha fornito numerosi risultati positivi. Il CDF considera la strategia di MROS «ambiziosa», «intelligibile» e «convincente»; la sua attuazione è stata giudicata come «buona». Il CDF esprime un giudizio positivo anche sull'organizzazione attuale di MROS e considera adeguati i suoi processi. Il CDF ha sottolineato la proficua collaborazione con le autorità nazionali e internazionali, invitando però a intensificarla ulteriormente. Le osservazioni formulate a proposito della selezione e dell'analisi approfondita delle comunicazioni di sospetto incoraggiano MROS a continuare gli sforzi compiuti negli ultimi tre anni per incrementare la propria efficacia, per esempio automatizzando determinate fasi del processo di trattamento delle segnalazioni e concentrando le proprie risorse sui casi prioritari. Le raccomandazioni formulate dal CDF sostengono tali sforzi.

² Cfr. *Rapporto d'attività di MROS 2020*, n. 2.2

³ Cfr. Controllo federale delle finanze: *Verifica concernente l'adempimento dei compiti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro*, Marzo 2022.

Nel suo rapporto, il CDF ha criticato il fatto che MROS disponga di dati incompleti sulle decisioni pronunciate dalle autorità penali in materia di riciclaggio di denaro, in particolare quelle riguardanti una comunicazione di sospetto (art. 29a cpv. 1 e 2 LRD⁴). Nonostante i ripetuti solleciti,⁵ MROS continua a constatare che questo articolo di legge è applicato soltanto in modo approssimativo dalle autorità interessate. Per di più, la registrazione e il trattamento di queste decisioni comporta un carico di lavoro significativo per MROS (cfr. n. 2.4). Anche in tale ambito, andranno compiuti prossimamente degli sforzi per consentire un trattamento elettronico di queste informazioni.

2.2. Applicazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 11a cpv. 2^{bis} LRD

Il 1° luglio 2021 è entrata in vigore una modifica della LRD la quale ha conferito a MROS nuove competenze ai sensi dell'art. 11a cpv. 2^{bis} LRD.⁶ Questa nuova disposizione consente a MROS di chiedere agli intermediari finanziari svizzeri informazioni su una o più transazioni o su relazioni d'affari segnalate da un'altra FIU, anche in assenza di una comunicazione di sospetto. L'attuazione di questa disposizione non ha posto problemi particolari.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, MROS si è già avvalso di tali nuove competenze. Se da un lato, le richieste formulate in virtù dell'art. 11a cpv. 2^{bis} LRD attirano l'attenzione degli intermediari finanziari su potenziali rischi che altrimenti passerebbero inosservati, dall'altro tali richieste generano un notevole carico di lavoro supplementare, sia per MROS sia per gli intermediari finanziari oggetto di una richiesta. Per tale ragione, e al di là delle condizioni legali applicabili, MROS cerca di limitare le richieste ai casi in cui esse sono necessarie, e di concentrarsi per quanto possibile sulle informazioni rilevanti. Nella prassi tale operazione può rivelarsi difficile. Per tale motivo MROS cerca, per quanto possibile, di individuare

in collaborazione con gli intermediari finanziari le informazioni utili per ricevere una risposta alle proprie domande. In generale, le esperienze maturate in quest'ambito sono positive e consentono di evitare che MROS riceva una quantità elevata di informazioni di scarsa utilità. Tali esperienze consentono anche agli intermediari finanziari di adempiere nel migliore dei modi all'obbligo di chiarimento previsto all'art. 6 cpv. 2 LRD derivante da una richiesta di informazioni da parte di MROS. Invece, per quanto riguarda le richieste formulate da MROS in virtù dell'art. 11a LRD, la quota di risposte ricevute per via elettronica rimane inferiore, benché in crescita, rispetto a quella delle comunicazioni di sospetto, generando pertanto un onere di lavoro supplementare di inserimento manuale di dati che potrebbe essere evitato. Anche in quest'ambito, MROS continuerà ad adoperarsi per convincere gli intermediari finanziari a trasmettere, se possibile, le informazioni richieste, segnatamente le informazioni riguardanti le transazioni, per via elettronica e in un formato appropriato.

In alcuni casi gli intermediari finanziari destinatari di una richiesta di informazioni in virtù dell'art. 11a LRD hanno interpellato MROS per sapere se la richiesta in questione fosse collegata a una domanda estera o a una comunicazione di sospetto trasmessa da un intermediario finanziario svizzero. A tale proposito, occorre precisare che MROS non è autorizzato a rivelare questo tipo di informazioni, poiché fornirebbe un indizio riguardo all'esistenza o meno di una domanda estera violando in tal modo i principi definiti dal gruppo Egmont e l'art. 30 cpv. 1 LRD applicato reciprocamente. Per questo motivo MROS utilizza gli stessi moduli per le sue richieste d'informazione, a prescindere dal fatto che siano effettuate in virtù dell'art. 11a cpv. 2 o dell'art. 11a cpv. 2^{bis}, LRD.

In sintesi, e per le ragioni illustrate qui sopra, l'introduzione di queste nuove disposizioni ha contribuito a incrementare l'efficacia del dispositivo antiriciclaggio svizzero. La maggiore collabora-

⁴ RS 955.0.

⁵ Cfr. p. es. *Rapporto d'attività di MROS 2009*, pag. 83, *Rapporto d'attività di MROS 2012*, pag. 77, *Rapporto d'attività di MROS 2018*, pag. 22.

⁶ Queste nuove competenze sono già state presentate in maniera dettagliata nel rapporto dell'anno scorso. Cfr. *Rapporto d'attività di MROS 2020*, pag. 38 segg.

zione con le FIU estere dovrebbe consentire, col tempo, di migliorare e rendere più agevole l'assistenza internazionale in materia penale. Sotto questo aspetto è già stato possibile effettuare le prime valutazioni positive. Infine, il gruppo Egmont, il forum per lo scambio operativo delle FIU, ha preso atto dell'entrata in vigore di queste nuove disposizioni di legge ponendo fine alla procedura di conformità avviata nei confronti di MROS a causa della parziale conformità della Svizzera alla raccomandazione 40 del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI; cfr. n. 7.1).

2.3. Attività di MROS in seno al Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Istituito nel 2013 dal Consiglio federale, il Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) è una struttura permanente incaricata di coordinare la valutazione delle problematiche e della politica in materia di lotta contro questi reati. Il GCRF attua, sotto gli auspici della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), le raccomandazioni 1 e 2 del GAFI concernenti la valutazione nazionale dei rischi, come anche la raccomandazione 6 del GAFI relativa al blocco dei beni appartenenti a terroristi o a organizzazioni terroristiche. MROS partecipa ai lavori del GCRF e dirige il sottogruppo incaricato dell'analisi dei rischi. In tale contesto, MROS ha contribuito alla pubblicazione, nel 2021, della versione aggiornata della valutazione nazionale dei rischi e del relativo rapporto.⁷ Le analisi settoriali effettuate nell'ambito dei lavori del GCRF evidenziano rischi specifici, tendenze e metodi che caratterizzano il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Attualmente, un rapporto sui rischi nel campo del finanziamento della proliferazione, è in corso di elaborazione in

collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Il 17 novembre 2021, il Consiglio federale ha riveduto il mandato del GCRF e incaricato MROS di valutare nel corso del 2022, in collaborazione con altri uffici, la possibilità di sviluppare in Svizzera un progetto di partenariato pubblico-privato nel settore dello scambio di informazioni finanziarie. L'intensificazione degli scambi tra MROS e i suoi partner, a prescindere che si tratti di autorità nazionali o internazionali, di organizzazioni internazionali o del settore privato, permetterà di identificare le tendenze e i metodi utilizzati per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e aiuterà gli intermediari finanziari a riconoscere le operazioni sospette, a inviare comunicazioni di sospetto di qualità e ad agire in modo preventivo. Il mandato assegnato dal Consiglio federale è un passo in questa direzione.

2.4. Invio di decisioni delle autorità penali ai sensi dell'art. 29a LRD

Come già esposto al numero 2.1, il CDF ha deplorato il fatto che MROS riceva dati incompleti sulle decisioni adottate in materia di riciclaggio dalle autorità penali, in special modo per quanto riguarda le decisioni collegate a una comunicazione di sospetto (art. 29a cpv. 1 e 2 LRD). L'art. 29a LRD è stato introdotto il 1° febbraio 2009 nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2003 (GAFI)⁸. L'art. 29a LRD statuisce⁹ che le autorità penali devono comunicare a MROS le loro sentenze e decreti di non luogo a procedere riguardanti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260^{ter}, 260^{quinqies} cpv. 1, 305^{bis} e 305^{ter} cpv. 1 CP¹⁰, con le relative motivazioni. Da un lato, l'insieme di queste sentenze e decreti di non luogo a procedere, fornisce a MROS un quadro aggiornato sugli sviluppi del riciclaggio di denaro e i relativi reati preliminari, come anche sulla criminalità organizzata e sul

⁷ Cfr. Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF), *Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera*, ottobre 2021.

⁸ Cfr. GAFI: *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendations*, marzo 2022; (FF 2007 5687).

⁹ Il testo del cpv. 1 figurava già, in parte, nell'art. 29 LRD in vigore fino al 1° febbraio 2009, tra le disposizioni concernenti la «Collaborazione tra autorità svizzere», ma si rivolgeva soltanto alle autorità cantonali di perseguimento penale.

¹⁰ RS 311.0

finanziamento del terrorismo.¹¹ Dall'altro lato, la successiva analisi di alcune sentenze permette a MROS di sensibilizzare adeguatamente gli intermediari finanziari in merito al problema del riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata e del finanziamento del terrorismo (cfr. n. 5.6).

Inoltre, in virtù dell'art. 29a cpv. 2 LRD, le autorità penali comunicano a MROS tutte le decisioni pronunciate sulla base di segnalazioni trasmesse da MROS. Può trattarsi per esempio di decreti di apertura dell'istruzione (art. 309 cpv. 3 CPP), di estensione dell'istruzione (art. 311 cpv. 2 CPP) o di non luogo a procedere (art. 310 cpv. 1 CPP). Queste comunicazioni consentono a MROS non solo di tenersi informato in merito all'andamento del procedimento e di trasmettere rapidamente al Ministero pubblico competente informazioni provenienti da eventuali altre comunicazioni di sospetto relative alla stessa fattispecie, ma anche di trarre conclusioni in merito al proprio lavoro e di elaborare le pertinenti statistiche.¹² Seguendo questa logica, MROS parte dal principio che gli vengano comunicate anche tutte le sentenze legate a una sua denuncia.

Per quanto riguarda la panoramica statistica relativa alle sentenze e decisioni ai sensi dell'art. 29a cpv. 2 LRD, si rimanda alle considerazioni di cui al numero 4.14. L'importanza dell'art. 29a LRD non si limita, tuttavia, unicamente ad aspetti strategici e di sensibilizzazione degli intermediari finanziari. La corretta attuazione dell'art. 30 cpv. 5 LRD e dell'art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)¹³, può risultare difficile nei casi in cui MROS non disponga di riscontri su procedimenti penali pendenti o l'acquisizione di tali informazioni comporti un considerevole onere di lavoro aggiuntivo. Secondo l'art. 30 cpv. 5 LRD (collaborazione con le autorità straniere), prima di trasmettere delle informazioni all'estero riguardanti un procedimento penale in corso in Svizzera, MROS deve dapprima chiedere l'autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento penale. Inoltre, in virtù dell'art. 12

cpv. 2 OURD (cooperazione con autorità nazionali), MROS rinvia l'autorità richiedente all'autorità di perseguimento penale se è a conoscenza del fatto che un procedimento penale nei confronti della persona menzionata nella domanda è già pendente presso una specifica autorità di perseguimento penale. Ai fini della corretta attuazione di questi due articoli, MROS necessita che le autorità di perseguimento penale gli comunichino le sentenze e decreti corrispondenti.

¹¹ FF **2007** 5720

¹² FF **2007** 5720

¹³ RS **955.23**

3. Sistema d'informazione goAML

Il sistema d'informazione goAML è stato introdotto poco più di due anni fa. Esso costituisce un elemento centrale della sua strategia in materia di digitalizzazione e miglioramento dell'efficienza. Il sistema si è dimostrato un mezzo di comunicazione sicuro ed efficiente tra gli utenti che ne fanno uso. Il numero di comunicazioni trasmesse a MROS tramite goAML è in costante aumento (cfr. n. 3.1) e, tramite questo nuovo sistema, MROS riceve inoltre quotidianamente domande di assistenza amministrativa e riscontri sulle comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Tuttavia, per poter sfruttare completamente il potenziale del sistema vanno compiuti ulteriori passi. La trasmissione e il trattamento elettronico delle comunicazioni di sospetto riducono drasticamente il consumo di carta e il lavoro di scansione consentendo inoltre il telelavoro senza vincoli temporali (aspetto che si è rivelato utile proprio durante la pandemia di COVID-19). Ciò nonostante, l'onere che implica la manutenzione del sistema da parte di MROS è ancora troppo elevato. Occorre ridurre anche l'onere legato alla correzione e alla prioritizzazione delle comunicazioni di sospetto ricevute e delle domande di assistenza amministrativa nazionali e internazionali, in particolare digitalizzando e automatizzando ulteriormente i processi.


Il miglioramento della qualità dei dati trasmessi a MROS è un punto chiave per poter aumentare la sua efficienza. Il numero di comunicazioni incomplete o compilate in modo errato da rispettare agli intermediari finanziari ai fini di correzione è tuttora ancora troppo elevato. L'onere supplementare prevenibile che ne risulta per

MROS e per gli intermediari finanziari è tutt'altro che trascurabile. Nel 2021 MROS ha effettuato un controllo sistematico della qualità dei dati degli intermediari finanziari i quali effettuano il maggior numero di comunicazioni di sospetto. Nel corso di questo progetto sono state analizzate 165 comunicazioni e sono state rilevate oltre 700 lacune ricorrenti che incidono negativamente sulla qualità dei dati riportati in goAML. I risultati di tale verifica sono stati esaminati insieme agli intermediari finanziari e si è discusso delle soluzioni possibili. Per migliorare ulteriormente la qualità dei dati, il progetto proseguirà anche nel 2022 e sarà esteso ad altri intermediari finanziari.

3.1. Quota delle comunicazioni di sospetto trasmesse per via elettronica

La quota di comunicazioni trasmesse elettronicamente tramite goAML era già molto elevata a fine 2020 (90%). Nell'anno in rassegna tale quota è aumentata ulteriormente fino a raggiungere il 95%. MROS si ritiene soddisfatto del livello raggiunto in soli due anni dall'introduzione del sistema, ma auspica un ulteriore aumento anche nei prossimi anni. I vantaggi di goAML possono essere sfruttati appieno soltanto con le comunicazioni trasmesse elettronicamente (p. es. collegando automaticamente conti, persone e società oggetto di nuove comunicazioni con dati già conosciuti da MROS). Le comunicazioni in formato cartaceo comportano per MROS un onere di lavoro eccessivo di inserimento manuale di dati e scansione, e, inoltre, il legame con informazioni già disponibili deve essere effettua-

to manualmente, con grande dispendio di risorse di personale.



Altrettanto soddisfacente è il costante aumento delle risposte inviate in formato elettronico tramite goAML a seguito delle richieste d'informazione effettuate da MROS ai sensi dell'art. 11 cpv. 1, 2 e 2^{bis} LRD. La quota è passata dal 68% di fine 2020 all'85% di fine 2021. MROS auspica però che questa quota aumenti ulteriormente.

3.2. Invio completamente automatizzato tramite file XML

Oltre il 60% delle comunicazioni trasmesse a MROS tramite goAML sono state inoltrate tramite un invio completamente automatizzato contro il 55% nel 2020. È inoltre particolarmente apprezzabile il fatto che nel corso del 2021 ulteriori intermediari finanziari abbiano deciso di sviluppare una soluzione informatica che gli permetta di trasferire automaticamente i loro dati a MROS caricando un documento XML. Questa soluzione risulta inoltre particolarmente utile anche per le richieste di MROS effettuate in virtù dell'art. 11a LRD. Con il nuovo art. 11a cpv. 2^{bis} LRD, entrato in vigore il 1° luglio 2021, le richieste di MROS di questo tipo tenderanno ad aumentare. La trasmissione automatizzata dei documenti richiesti comporta inizialmente un grosso investimento per un intermediario finanziario, consentendogli però in seguito di evitare un notevole impegno in termini di operazioni manuali.

3.3. Comunicazioni di sospetto respinte

Quando un intermediario finanziario trasmette informazioni tramite goAML, dei collaboratori di MROS appositamente formati verificano se le informazioni trasmesse soddisfano i requisiti di legge e adempiono ai criteri tecnici necessari. In caso contrario, MROS rispedisce la comunicazione di sospetto come anche le informazioni ricevute sulla base di domande effettuate sulla base dell'art. 11a LRD all'intermediario finanziario affinché vengano corrette. Rispetto al 2020, la quota di comunicazioni respinte è diminuita di molto (passando dal 41% al 24%) ma rimane tuttavia ancora troppo elevata. Le mancanze evidenziate da MROS possono spesso essere agevolmente corrette dagli intermediari finanziari interessati. Tuttavia, l'Ufficio di comunicazione riceve regolarmente comunicazioni di sospetto che non soddisfano né i requisiti di cui all'art. 3 OURD né i criteri tecnici di goAML.

Prima di registrare una comunicazione in goAML, gli intermediari dovrebbero consultare la documentazione disponibile sul sito Internet di MROS (manuali, FAQ, fact sheet) e, in caso di dubbi, contattare MROS. Questo approccio consente sia agli intermediari finanziari sia a MROS di evitare un onere di lavoro considerevole. Dall'analisi delle informazioni respinte emerge che le informazioni caricate tramite documento XML vengono respinte molto più di rado rispetto a quelle trasmesse manualmente. Infatti, si è potuto constatare che il 68% delle informazioni respinte erano state inserite manualmente sulla piattaforma goAML Web. MROS e l'UNODC, produttore del programma goAML, miglioreranno le maschere di registrazione al fine di renderle più semplici ed intuitive.

3.4. Contatti con MROS / Hotline di goAML / Newsletter

Rispetto al 2020, il numero di chiamate alla hotline di goAML è nettamente calato. MROS considera questo calo come un segno del fatto che il sistema è di facile utilizzo e presenta un alto grado di disponibilità. I lavori pianificati sul sistema e le conseguenti brevi interruzioni sono annunciati di volta in volta sulla pagina iniziale di

goAML. Prima di chiamare la hotline di goAML, si invitano gli utenti di goAML a consultare la documentazione disponibile sul sito Internet di MROS¹⁴. L'Ufficio di comunicazione si adopera intensamente al fine di mettere a disposizione in quattro lingue manuali, FAQ e brevi istruzioni concernenti la registrazione di una comunicazione tramite goAML.

Inoltre, nel 2021 MROS ha trasmesso agli intermediari finanziari registrati in goAML tre newsletter su temi generali tra cui l'utilizzo di goAML e argomenti più specifici quali la prassi di MROS e questioni giuridiche. Queste newsletter si sono rivelate molto utili e la loro pubblicazione continuerà anche nel 2022.

3.5. Sviluppi futuri di goAML / goAML 5

goAML è utilizzato da circa 60 altri Paesi. L'UNODC, produttore di goAML, s'impegna al costante sviluppo e miglioramento del sistema. Le criptovalute, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico fanno parte delle riflessioni attuali in vista di sviluppi futuri del sistema. La comunità virtuale di goAML rappresenta uno dei grossi vantaggi di goAML dato che i Paesi che lo utilizzano, possono collaborare e riunirsi per discutere di nuovi sviluppi impegnandosi insieme per il costante perfezionamento del sistema. Nel 2022 verrà pubblicata una nuova versione di goAML (goAML 5) la quale migliorerà diversi aspetti del sistema e sarà verosimilmente introdotta in Svizzera nel 2023. MROS cercherà di fare in modo che questi cambiamenti incidano il meno possibile sugli intermediari finanziari.

3.6. Formazione delle autorità

Nel 2021, goAML si è stabilito non solo presso gli intermediari finanziari, ma anche presso le autorità svizzere di perseguimento penale e di vigilanza. Oltre che per le domande di assistenza amministrativa, goAML è utilizzato sempre più spesso per trasmettere a MROS sentenze e decisioni ai sensi dell'art. 29a LRD. Nell'anno in rassegna, MROS ha intrapreso notevoli sforzi per convincere anche altre autorità, oltre ai Ministeri

pubblici già iscritti, a registrarsi su goAML. A fine anno, l'invito a registrarsi era già stato accolto da almeno 70 autorità cantonali e federali. Nel corso dell'anno, MROS ha invitato le autorità a seguire una serie di corsi di formazione per utenti goAML. Per familiarizzarsi con goAML, le autorità sono state dapprima istruite sulle modalità di invio delle domande di assistenza amministrativa e delle decisioni ai sensi dell'art. 29a LRD tramite goAML Message Board (sistema di trasmissione di messaggi interno di goAML). In una seconda fase, sono stati offerti corsi sulla registrazione di domande di assistenza amministrativa mediante un tipo di rapporto specifico. L'invio di domande mediante un tipo di rapporto specifico consente di usufruire appieno dei vantaggi di goAML, ciò poiché il sistema confronta i dati già disponibili con le nuove informazioni inoltrate dalle autorità creando, se necessario, dei legami. In tal modo le informazioni già esistenti possono essere individuate tempestivamente. Inoltre, questa modalità d'invio riduce il lavoro di registrazione per i collaboratori di MROS. Circa 180 persone hanno partecipato ai 15 corsi organizzati. In seguito, decine di domande di assistenza amministrativa e di informazioni spontanee sono già state trasmesse tramite uno dei due nuovi canali a disposizione (invio tramite goAML Message Board o tramite tipo di rapporto specifico).

¹⁴ Cfr. [Informazioni concernenti il sistema di trattamento dei dati goAML di MROS](#)

4. Statistica annuale di MROS

L'introduzione del sistema goAML, avvenuta il 1° gennaio 2020, ha cambiato le modalità di conteggio delle comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS. A partire da tale data, non viene più contato il numero delle relazioni d'affari segnalate, bensì il numero delle comunicazioni ricevute da MROS. Dato che con una sola comunicazione di sospetto è possibile segnalare più relazioni d'affari, è difficile effettuare un confronto esatto con le cifre relative agli anni precedenti al 2020. Al fine di poter comunque confrontare le statistiche attuali con le statistiche degli anni precedenti, si è deciso, per quanto possibile, di pubblicare delle cifre percentuali.

4.1. Panoramica statistica MROS 2021

Riassunto dell'anno d'esercizio 2021 (1° gennaio – 31 dicembre 2021)

Numero di comunicazioni	2021 Assoluto	2021 Relativo
Totale pervenuto	5964	100,0%
Comunicazioni trattate	4884	81,9%
In corso di analisi al 31 dicembre 2021	1080	18,1%
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario		
Banche	5 369	90,0%
Fornitori di servizi di pagamento	150	2,5%
Altri intermediari finanziari	126	2,1%
Carte di credito	103	1,7%
Gestori patrimoniali / Consulenti in materia d'investimenti	59	1,0%
Fiduciarie	27	0,5%
Case da gioco	32	0,5%
Assicurazioni	19	0,3%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	15	0,3%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	32	0,5%
Avvocati e notai	5	0,1%
Trustee	6	0,1%
Uffici di cambio	7	0,1%
Società di intermediazione mobiliare	11	0,2%
Organismi di autodisciplina (OAD)/ FINMA/CFMG/Gespa	3	0,1%

Questa tabella fornisce una panoramica delle comunicazioni ricevute da MROS durante l'anno in esame, ma non delle comunicazioni complessivamente trattate nel 2021. Alla fine del 2020,

829 comunicazioni erano ancora in corso di analisi. Queste comunicazioni sono state evase nel corso del 2021 (cfr. n. 4.13) ma non figurano nella tabella riportata sopra. Inoltre, 1080 comunicazioni ricevute nel 2021 (e figuranti quindi nella tabella di cui sopra) erano ancora in fase di analisi al 31 dicembre 2021.




Per il secondo anno consecutivo, e contrariamente alla prassi predominante fino al 2019, MROS rinuncia ad indicare in cifre i saldi presenti al momento della comunicazione sui conti delle relazioni d'affari segnalate. Questa scelta è dovuta in primo luogo al fatto che i saldi segnalati possono essere sensibilmente diversi rispetto ai valori patrimoniali sospetti oggetto della comunicazione. Pertanto, può capitare che un conto intestato a un intermediario finanziario e con un saldo attivo molto elevato sia oggetto di una comunicazione benché questa riguardi soltanto una delle transazioni effettuate su tale conto a nome di un cliente dell'intermediario. Del resto, le indicazioni trasmesse dagli intermediari finanziari sui saldi presenti sui conti segnalati sono eterogenee, a volte errate e metodologicamente complicate da raggruppare (p. es. quando sono stati concessi dei crediti).

Denunce	1486	100,0%
Al Ministero pubblico della Confederazione	135	9,1%
Ai Ministeri pubblici cantonali	1351	90,9%

La presente tabella offre una panoramica delle denunce effettuate da MROS nel 2021 presso le autorità di perseguimento penale. Queste denunce consistono in rapporti elaborati da MROS sulla base delle informazioni a sua disposizione provenienti principalmente dalle comunicazioni di sospetto, ma non solo. Le informazioni contenute in una denuncia possono essere tratte da fonti provenienti da diverse autorità e da più comunicazioni di sospetto (cfr. n. 4.13) le quali possono anche non essere state tutte effettuate nello stesso anno. Pertanto, il numero di denunce trasmesse nell'anno in esame non può essere ricollegato al numero di comunicazioni ricevute nello stesso periodo.


4.2. Osservazioni generali

1. Nel 2021 MROS ha ricevuto 5964 comunicazioni di sospetto, ossia il 12% in più rispetto al 2020 (5334). Questo importante aumento corrisponde alla metà di quello osservato nel 2020 rispetto al 2019 (25 %) o nel 2019 rispetto al 2018 (26 %).
2. Come nel 2020, anche nel 2021 MROS ha ricevuto numerose comunicazioni per sospetti di appropriazione indebita o di ottenimento fraudolento di crediti COVID-19, ma nel 2021 queste comunicazioni rappresentano solamente la metà rispetto a quelle del 2020.
3. Anche nel 2021 la maggioranza delle comunicazioni (90 %) sono state trasmesse dal settore bancario.
4. Nel 2021 MROS ha inoltrato alle autorità di perseguimento penale 1486 denunce, ossia il 23% in meno rispetto al 2020 (1939), confermando così l'importanza del suo ruolo di filtro. Questa cifra deve tuttavia essere confrontata con le 143 informazioni spontanee trasmesse da MROS ad altre autorità nazionali in applicazione dell'art. 29 LRD (cifra più che raddoppiata nel 2021 rispetto al 2020) e con le 399 informazioni spontanee trasmesse a omologhi esteri (cifra ugualmente in lieve rialzo nell'anno in rassegna). Oltre al suo ruolo di filtro, MROS assicura anche sempre più lo scambio d'informazioni pertinenti tra le varie autorità nazionali e internazionali preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.




4.3. Comunicazioni di sospetto

Nel 2021, MROS ha ricevuto 5964 comunicazioni di sospetto, ossia il 12% in più rispetto al 2020 (5334). Questo notevole aumento corrisponde alla metà di quello osservato nel 2020 rispetto al 2019 (25 %) o nel 2019 rispetto al 2018 (26 %). L'introduzione di goAML ha comportato un adeguamento delle modalità di conteggio delle comunicazioni di sospetto. Per permettere un confronto con gli anni precedenti, nella tabella sottostante fa riferimento al numero medio di relazioni d'affari per comunicazione di sospetto trasmesse a MROS dagli intermediari finanziari svizzeri nel 2019. Tale media ammonta a 1,8 relazioni d'affari per comunicazione. Si può dunque stimare che le 5964 comunicazioni pervenute a MROS nel 2021 corrispondano a 10 735 relazioni d'affari.



4.4. Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni



5. Nonostante le nuove competenze legali conferite a MROS in tale ambito a partire dal 1° luglio 2021, durante l'anno in rassegna il numero di richieste d'informazione presentate da omologhi esteri non è aumentato significativamente. Le nuove competenze hanno però consentito a MROS di fornire risposte più sostanziali a tali richieste rispetto al passato. Questo aspetto si riflette in particolare sulle cifre riguardanti le richieste d'informazione basate sull'art. 11a cpv. 2 o 2^{bis} LRD indirizzate agli intermediari finanziari, le quali sono aumentate di un terzo rispetto al 2020.

- Il 90% delle comunicazioni di sospetto sono state trasmesse dal settore bancario.
- Rispetto al 2020, la ripartizione per ramo d'attività dei vari intermediari finanziari autori di comunicazioni di sospetto rimane molto stabile. Tuttavia, la lieve variazione relativa della quota di alcune categorie di intermediari finanziari sul totale delle comunicazioni

effettuate non rispecchia le variazioni più importanti in valori assoluti, per esempio quelle riguardanti i gestori patrimoniali o le assicurazioni. Questi scostamenti più importanti sono però poco significativi, poiché sono calcolati sulla base di un numero esiguo di comunicazioni in valori assoluti.

Per un confronto: 2012 – 2021¹⁵


Ramo d'attività	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 in valori assoluti	Media 2012 – 2021
Banche	66.2%	79.6%	85.3%	91.3%	86.0%	91.0%	88.8%	89.9%	89.5%	90.0%	5369	85.8%
Fornitori di servizi di pagamento	22.9%	5.2%	6.1%	2.4%	4.4%	3.1%	4.4%	4.0%	3.5%	2.5%	150	5.9%
Altri intermediari finanziari ¹⁶	0.3%	0.1%	0.2%	0.2%	0.7%	0.4%	2.3%	0.6%	2.3%	2.1%	126	0.9%
Emittenti di carte di credito	1.4%	1.0%	0.5%	0.5%	0.7%	0.3%	1.2%	1.3%	1.6%	1.7%	103	1.0%
Gestori patrimoniali	3.1%	5.2%	2.3%	1.9%	2.2%	1.9%	1.0%	0.9%	0.8%	1.0%	59	2.0%
Case da gioco	0.4%	0.6%	0.5%	0.1%	0.5%	0.6%	0.5%	0.7%	0.5%	0.5%	32	0.5%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	0.2%	0.7%	0.2%	0.3%	0.1%	0.2%		0.3%	0.2%	0.5%	32	0.3%
Fiduciarie	4.1%	4.9%	2.8%	2.0%	1.5%	1.1%	0.7%	0.8%	0.6%	0.5%	27	1.9%
Assicurazioni	0.6%	1.3%	0.6%	0.5%	3.1%	0.5%	0.6%	0.3%	0.4%	0.3%	19	0.8%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfaitizzazione	0.1%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	15	0.3%
Società di intermediazione mobiliare	0.1%	0.1%	0.6%	0.1%	0.1%	0.3%	0.1%	0.3%	0.0%	0.2%	11	0.2%
Uffici di cambio									0.1%	0.1%	7	0.1%
Trustee									0.1%	0.1%	6	0.0%
Avvocati e notai	0.8%	0.6%	0.6%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	5	0.3%
Autorità (FINMA/CFCG/Gespa)			0.1%							0.1%	3	0.0%
Operazioni in valute estere		0.4%			0.1%			0.3%			0	0.2%
OAD			0.1%					0.1%	0.0%		0	0.1%
Distributori di fondi d'investimento						0.1%					0	0.0%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5964	100%

¹⁵ Le cifre assolute per gli anni 2012 – 2020 sono pubblicate nei rapporti d'attività di MROS relativi agli anni corrispondenti.

¹⁶ La categoria «Altri intermediari finanziari» comprende in particolare alcuni «virtual asset service providers» (VASP). Per VASP si intendono le borse di criptovalute, i fornitori di wallet, i fornitori di servizi finanziari in relazione con l'emissione, l'offerta e la vendita di valori patrimoniali virtuali e altri possibili servizi d'intermediazione finanziaria offerti in relazione a criptovalute.

4.5. Banche

Il grafico sottostante indica il numero di comunicazioni inviate da ogni tipo di banca¹⁷.



Confronto degli anni 2012 – 2021¹⁸

Tipo di banca	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 in valori assoluti	Media 2012–2021
Banche cantonali	7.6%	6.4%	5.0%	5.8%	7.6%	5.2%	5.5%	5.3%	14.0%	14.5%	778	7.7%
Grandi banche	29.3%	28.9%	31.7%	35.3%	31.1%	26.3%	26.7%	28.2%	34.1%	29.5%	1583	30.1%
Banche regionali e casse di risparmio	1.8%	0.5%	0.9%	0.5%	1.2%	0.6%	1.1%	1.3%	3.5%	5.8%	310	1.7%
Banche Raiffeisen	6.1%	7.0%	9.0%	5.8%	6.2%	3.9%	3.2%	3.1%	7.2%	7.3%	394	5.9%
Banche borsistiche	12.1%	10.2%	10.6%	14.0%	12.4%	12.7%	20.8%	25.1%	10.7%	16.8%	902	14.5%
Altre banche	4.0%	20.5%	14.3%	9.9%	12.9%	9.6%	9.5%	8.6%	16.3%	17.1%	917	12.3%
Banche private	5.7%	4.6%	2.6%	1.8%	2.3%	1.7%	1.9%	1.3%	0.2%	0.1%	7	2.2%
Banche controllate da capitale estero	33.1%	21.4%	25.6%	26.6%	26.3%	39.8%	31.0%	26.9%	12.5%	8.3%	443	25.2%
Succursali di banche estere	0.2%	0.4%	0.2%	0.3%	0.1%	0.1%	0.3%	0.2%	1.6%	0.7%	35	0.4%
Istituti con sfera d'affari speciale	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5369	100.0%

La tabella qui sopra non indica cambiamenti rilevanti rispetto al 2020.


¹⁷ I tipi di banche corrispondono alla classificazione della Banca nazionale svizzera (BNS).

¹⁸ Le cifre assolute per gli anni 2012–2020 sono pubblicate nei rapporti d'attività di MROS relativi agli anni corrispondenti.

4.6. Basi legali delle comunicazioni di sospetto

Delle 5964 comunicazioni ricevute nel 2021, 3532 (pari al 59,2 % del totale) sono state inviate in virtù dell'obbligo di comunicazione sancito all'art.9 cpv. 1 lett. a LRD e 2230 (pari al 37,4 %) in virtù del diritto di comunicazione retto dall'art. 305^{ter} cpv. 2 CP¹⁹. Inoltre, 195 comunicazioni sono state trasmesse in virtù dell'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD (3,3%), 4 comunicazioni in virtù dell'obbligo di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. c LRD (0,07 %) e 3 comunicazioni in virtù dell'art. 16 cpv. 1 lett. a LRD (0,05%). Come per l'anno 2020, MROS non ha ricevuto alcuna comunicazione effettuata in virtù dell'art. 9 cpv. 1^{bis} LRD (obbligo di comunicazione dei commercianti che effettuano transazioni in contanti).

L'aumento relativo della quota di comunicazioni effettuate in virtù dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, che si osservava dal 2016, non si è più verificato. Giacché la maggior parte delle comunicazioni ricevute da MROS è effettuata da banche, questa tendenza rispecchia soprattutto il comportamento del settore bancario. Ciò nondimeno, come emerge dalla tabella sottostante, le banche svizzere che effettuano comunicazioni di sospetto si avvalgono in modo molto variabile dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD o dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP a seconda del tipo di istituto.




Tipo di banca	Art. 9 cpv. 1 lett. a LRD	in %	Art. 305 ^{ter} cpv. 2 CP	in %	Altri	in %	Totale
Banche cantonali	637	81.9%	133	17.1%	8	1.0%	778
Grandi banche	618	39.0%	952	60.1%	13	0.8%	1583
Banche regionali e casse di risparmio	132	42.6%	171	55.2%	7	2.3%	310
Banche Raiffeisen	339	86.0%	42	10.7%	13	3.3%	394
Banche borsistiche	529	58.6%	272	30.2%	101	11.2%	902
Altre banche	713	77.8%	185	20.2%	19	2.1%	917
Banche private	0	0.0%	6	85.7%	1	14.3%	7
Banche controllate da capitale estero	236	53.3%	195	44.0%	12	2.7%	443
Succursali di banche estere	3	8.6%	32	91.4%	0	0.0%	35
Totale	3207	59.7%	1988	37.0%	174	3.2%	5369

¹⁹ RS 311.0

4.7. Reati preliminari

Il grafico seguente illustra le percentuali relative ai presunti reati preliminari indicati nelle comunicazioni di sospetto ricevute nel 2021. A partire dal 2020, un intermediario finanziario può indicare, per ciascuna comunicazione, diversi presunti reati preliminari. È quindi possibile determinare la percentuale relativa a un reato preliminare indicato nelle comunicazioni pervenute. Tuttavia, la somma di tali percentuali supera il 100%, motivo per cui il confronto con i valori degli anni anteriori al 2020 ha carattere meramente indicativo.



- Il grafico di cui sopra evidenzia soltanto poche variazioni significative rispetto al 2020. I quattro reati preliminari menzionati con maggiore frequenza (compresi quelli «non classificabili») rimangono gli stessi, sebbene siano menzionati con frequenze leggermente diverse. I sette reati preliminari più menzionati rimangono identici. Benché questi reati si presentino in un ordine leggermente diverso rispetto al 2020, la frequenza con la quale sono menzionati non subisce cambiamenti sostanziali.
- La truffa è di gran lunga il reato preliminare indicato più frequentemente (in più di una comunicazione su due), anche se in misura lievemente minore nel 2021 (54,9 %) rispetto


al 2020 (58 %). Come nel 2020, anche nel 2021 le comunicazioni di sospetto ricevute in relazione alla concessione di «crediti COVID-19» (cfr. n. 4.11) spiegano in parte questa importante percentuale.

- Occorre astenersi dal trarre delle conclusioni troppo precise da questi dati disponibili sulla natura dei reati preliminari al riciclaggio di denaro commessi in Svizzera. Le informazioni fornite in questa tabella illustrano i reati sospettati dagli intermediari finanziari al momento della comunicazione. L'analisi effettuata da MROS su una denuncia presentata alle autorità di perseguimento penale può evidenziare sospetti di altra natura. D'altra parte, i dati presentati in questa sede riguardano le comunicazioni di sospetto, e non tengono conto degli importi sospetti o del numero di relazioni d'affari o di conti segnalati nelle comunicazioni. Per un'analisi più approfondita dei vari tipi di reati preliminari si rimanda al pertinente rapporto pubblicato nel 2021 sotto l'egida del GCRF.²⁰

4.8. Elementi all'origine dei sospetti

Il grafico seguente indica il tasso di menzione degli elementi all'origine dei sospetti indicati nelle comunicazioni ricevute nel 2021. Come per i reati preliminari e contrariamente al passato, il nuovo sistema d'informazione goAML permette agli intermediari finanziari di indicare più di un elemento che ha suscitato sospetto. È quindi possibile calcolare la misura in cui un elemento particolare è stato determinante nella decisione di inviare una comunicazione, mentre non è più possibile procedere a un confronto esatto di questi dati con quelli degli anni anteriori al 2020.

²⁰ Cfr. Gruppo di coordinamento interdepartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF): *Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera*, ottobre 2021, pag. 15–27.




- Come nel 2020, il monitoraggio delle transazioni è l'elemento all'origine dei sospetti più menzionato nelle comunicazioni (32,7% nel 2021 rispetto al 36,2% nel 2020). In parte, la percentuale particolarmente elevata di comunicazioni di sospetto innescate nel 2021 dal monitoraggio delle transazioni è sicuramente riconducibile al notevole numero di segnalazioni ricevute in relazione alla concessione di «crediti COVID-19». In effetti, in queste segnalazioni, l'impiego abusivo dei crediti che emerge dall'analisi delle transazioni è spesso l'elemento scatenante dei sospetti degli intermediari finanziari.
- Le informazioni fornite da terzi e quelle provenienti dai media sono un elemento frequente di sospetto degli intermediari finanziari.

4.9. Finanziamento del terrorismo

Nell'anno in esame, MROS ha ricevuto 82 comunicazioni per sospetto di finanziamento del terrorismo e/o per sospetta violazione della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaida» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate²¹, ossia un numero di comunicazioni pari all'1,4% del totale delle comunicazioni ricevute. Queste 82 comunicazioni sono associate anche ad altri reati preliminari, come l'appartenenza ad

un'organizzazione criminale (24 casi), l'appropriazione indebita (art. 138 CP, 6 casi), la corruzione di pubblici ufficiali stranieri (5 casi), mentre in diversi casi sono stati indicati altri presunti reati preliminari.

L'elemento all'origine del sospetto maggiormente indicato dagli intermediari finanziari per queste comunicazioni è il monitoraggio delle transazioni (32 casi), seguito dalle informazioni di terzi (22 casi), dagli articoli pubblicati dalla stampa (19 casi), dalle transazioni in contanti (16 casi), da informazioni interne al gruppo (8 casi), mentre in diversi casi sono stati menzionati altri elementi. La maggior parte delle comunicazioni (62) è stata inviata dalle banche. 13 comunicazioni sono state inviate da fornitori di servizi di pagamento.²²



Di queste 82 comunicazioni, 57 sono state oggetto di una decisione di non trasmissione da parte di MROS, mentre 10 erano ancora in fase di analisi da parte di MROS alla fine del 2021. Le informazioni tratte dalle restanti 15 segnalazioni hanno generato 13 denunce presso le autorità di perseguimento penale competenti. In tre casi i procedimenti penali sono stati formalmente aperti, e, in un caso, le autorità competenti hanno emesso un decreto di non luogo a procedere. In nove casi la decisione dell'autorità di perseguimento penale competente è ancora pendente o non è ancora stata comunicata a MROS.

²¹ RS 122

²² Le categorie «Altre banche» e «Altri intermediari finanziari» nel grafico sottostante corrispondono alle categorie dei capitoli 4.4 e 4.5. La categoria «altri» si riferisce ai restanti intermediari finanziari, sia bancari che non bancari.

4.10. Organizzazioni criminali

Nel 2021 MROS ha ricevuto 304 comunicazioni per sospetti di legame con un'organizzazione criminale, pari al 5,1% di tutte le comunicazioni pervenute.


Nell'anno in rassegna, le comunicazioni per sospetto di legame con un'organizzazione criminale menzionavano anche altri potenziali reati preliminari: truffa (115 casi), amministrazione infedele (66 casi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (40 casi), falsità in documenti (30 casi) e appropriazione indebita (24 casi).

Principali altri reati preliminari menzionati nelle comunicazioni di sospetto per sospetto di legame con organizzazioni criminali	Numero di menzioni	in %
Truffa (art. 146 CP)	115	37,8%
Amministrazione infedele (art. 158 n. 1 e 2 CP)	66	21,7%
Corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322 ^{septies} CP)	40	13,2%
Falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP)	30	9,9%
Appropriazione indebita (art. 138 CP)	24	7,9%
Finanziamento del terrorismo (art. 260 ^{septies} CP)	22	7,2%
Legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup)	18	5,9%
Delitto fiscale qualificato (art. 305 ^{bis} n. 1 e 1 ^{bis} CP)	12	3,9%

Nell'anno in esame, i seguenti elementi di sospetto sono stati all'origine della trasmissione a MROS delle comunicazioni che, tra gli altri, indicavano come motivo alla base della comunicazione la sospetta appartenenza a un'organizzazione criminale.

Elementi all'origine del sospetto	Numero di menzioni	in %
Mass media	119	39,1%
Informazioni di terzi	59	19,4%
Revisione / sorveglianza	48	15,8%
Monitoraggio delle transazioni	47	15,5%
Informazioni delle autorità di perseguimento penale	26	8,6%
Apertura di relazioni d'affari	26	8,6%
Diversi	23	7,6%
Transazioni in contanti	22	7,2%
Informazioni interne al gruppo	17	5,6%

La stragrande maggioranza (87,5 %) delle comunicazioni per sospetto di legame con un'organizzazione criminale ricevute da MROS sono state trasmesse dal settore bancario, seguito da quello delle società emittenti di carte di credito (3,6 %). I principali tipi di intermediari finanziari all'origine di tali comunicazioni sono i seguenti:




Di queste 304 comunicazioni, 234 (vale a dire il 77 %) sono state archiviate da MROS, mentre 22 erano ancora in fase di analisi da parte di MROS alla fine del 2021. Sulla base delle 48 comunicazioni restanti, MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale competenti 36 denunce. Di queste 36 denunce, 4 sono state oggetto di decreti di non luogo a procedere, mentre le altre sono ancora in corso presso le competenti autorità di perseguimento penale.

4.11. Pandemia da COVID-19

Tra le diverse tipologie di presunto riciclaggio di denaro indicate nelle comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS nel 2021 (cfr. n. 4.1), la malversazione o l'utilizzo fraudolento dei crediti accordati dagli istituti finanziari svizzeri con garanzia della Confederazione in relazione alla pandemia da COVID-19 ha inciso sulle statistiche di MROS, sebbene in misura minore rispetto al 2020. Nel 2021 MROS ha ricevuto 690 comunicazioni di sospetto riguardanti questa tipologia di reato (contro 1046 nel 2020). Si tratta del 12% di tutte le comunicazioni pervenute nel corso dell'anno. Queste segnalazioni riguardavano 764 crediti transitori COVID-19, accordati da 31 banche diverse per un importo complessivo di oltre 78 milioni di franchi. Dal 2020, MROS ha quindi ricevuto più di 1700 comunicazioni di sospetto riguardanti questa tipologia di reato per crediti corrispondenti a un totale di circa 230 milioni di franchi.²³

Nel 2021 MROS ha trasmesso 583 denunce alle autorità di perseguimento penale in relazione a 675 comunicazioni di sospetto riguardanti crediti COVID-19. Alla fine dell'anno in rassegna, 138 di queste comunicazioni erano ancora in fase di analisi


Il grafico seguente indica le autorità di perseguimento penale alle quali sono state inoltrate queste comunicazioni di sospetto.



4.12. Art. 11a LRD, consegna di informazioni



Tramite una richiesta basata sull'art. 11a cpv.1 LRD, MROS può richiedere informazioni complementari agli intermediari finanziari autori delle comunicazioni di sospetto. L'art. 11a cpv. 2 LRD, autorizza MROS a richiedere informazioni complementari anche ad intermediari che non hanno trasmesso alcuna comunicazione di sospetto ma che sono o sono stati coinvolti in una delle transazioni o relazioni d'affari segnalate avente/i un legame con la comunicazione di sospetto in corso d'analisi. Inoltre, il 1° luglio 2021 è entrato in vigore il nuovo art. 11a cpv. 2^{bis} LRD. Quest'ultimo obbliga gli intermediari finanziari, che sono stati implicati in una transazione o in una relazione d'affari in relazione ad informazioni ricevute da un omologo estero, a consegnare a MROS tutte le informazioni richieste, sempreché ne siano in possesso.

Rispetto al 2020 le richieste basate sull'art. 11a cpv. 1 LRD sono in lieve aumento. È in aumento anche il numero di richieste basate sull'art. 11a cpv. 2 e 2^{bis} LRD, rivolte ad intermediari finanziari che non hanno trasmesso una comunicazione di sospetto, fatto riconducibile in primo luogo alla summenzionata introduzione dell'art. 11a cpv. 2^{bis} LRD.



Per quanto riguarda gli intermediari finanziari interpellati in base al ramo di attività, non risultano differenze di rilievo rispetto al 2020.

²³ Cfr. le statistiche pubblicate in tale ambito sul sito Internet di MROS: [Crediti transitori COVID-19](#).



4.13. Denunce alle autorità di perseguimento penale

Nel 2021 MROS ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 1486 denunce. Tale cifra è inferiore del 23% rispetto a quella del 2020 (1939). Come già specificato nel rapporto d'attività dell'anno 2020, le denunce presentate possono contenere informazioni provenienti da diverse fonti o varie comunicazioni, talvolta ricevute in anni diversi. Non è quindi più possibile ricollegarle al numero di comunicazioni ricevute in un determinato anno.

Per quanto riguarda le comunicazioni di sospetto, le 1486 denunce trasmesse nel 2021 contenevano informazioni provenienti da:

- 1497 comunicazioni di sospetto ricevute nel 2021;
- 304 comunicazioni di sospetto ricevute nel 2020;
- 46 relazioni d'affari segnalate nel 2019;
- 18 relazioni d'affari segnalate nel 2018;
- 3 relazioni d'affari segnalate nel 2017;
- 2 relazioni d'affari segnalate nel 2016.

Autorità di perseguimento penale interessate

Il grafico seguente indica le autorità di perseguimento penale alle quali MROS ha trasmesso le 1486 denunce nel 2021.

- Come nel 2020, anche nel 2021 le denunce di MROS sono state principalmente destinate ai Cantoni di Zurigo, Vaud e Ginevra. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) si trova in quarta posizione come nel 2020. Le dimensioni del settore finanziario dei vari Cantoni condizionano in misura notevole questa ripartizione. Per i casi che rientrano nella competenza delle autorità di perseguimento penale cantonali, il luogo in cui è stato commesso il reato determina in linea di principio la scelta dell'autorità destinataria della denuncia di MROS. Il reato di riciclaggio di denaro è generalmente considerato commesso nel luogo in cui è stata aperta la relazione d'affari sospetta.
- Le denunce trasmesse all'MPC riguardano nella maggior parte dei casi fatti di riciclaggio associati a reati preliminari commessi in misura preponderante all'estero. Queste denunce hanno carattere più complesso e le informazioni in esse contenute provengono nella maggior parte dei casi da comunicazioni diverse. Per quanto riguarda invece le denunce trasmesse alle autorità di perseguimento penale cantonali, le informazioni derivano solitamente da una sola comunicazione di sospetto.
- Il confronto con gli anni anteriori al 2020 non è affatto indicativo, poiché sino ad allora ogni trasmissione corrispondeva ad una comunicazione riguardante una relazione d'affari. A seguito dell'introduzione del sistema goAML, le denunce possono comprendere diverse comunicazioni riguardanti più relazioni d'affari. Le informazioni trasmesse possono essere tratte anche da fonti diverse dalle comunicazioni.

Confronto degli anni 2012 – 2021

Autorità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 in valori assoluti	Media 2012–2021
ZH	14.4%	18.4%	12.4%	13.5%	12.0%	10.2%	12.8%	14.3%	18.9%	21.1%	314	14.8%
VD	2.1%	2.4%	2.5%	2.6%	3.1%	1.8%	4.3%	5.5%	11.1%	11.6%	173	4.7%
GE	15.1%	15.0%	12.7%	8.4%	14.9%	12.8%	14.1%	15.0%	11.5%	11.3%	168	13.1%
CH	35.8%	34.2%	44.7%	53.4%	38.1%	52.6%	48.4%	39.9%	9.0%	9.1%	135	36.5%
BE	3.8%	1.6%	4.6%	1.8%	3.0%	1.6%	1.8%	3.3%	7.5%	6.7%	99	3.6%
AG	2.0%	1.3%	1.8%	1.5%	2.6%	1.2%	1.6%	1.5%	5.3%	5.2%	77	2.4%
TI	13.6%	12.5%	7.3%	6.5%	6.0%	6.0%	3.3%	3.3%	5.0%	4.8%	71	6.8%
SG	2.2%	1.7%	3.0%	2.0%	2.2%	2.4%	1.3%	1.2%	3.5%	4.0%	59	2.4%
FR	1.2%	0.5%	0.2%	0.6%	0.6%	1.4%	1.6%	1.5%	2.7%	3.1%	46	1.3%
LU	1.1%	1.5%	1.8%	1.0%	1.4%	1.4%	0.8%	1.8%	3.5%	2.9%	43	1.7%
ZG	0.6%	1.2%	1.3%	1.5%	1.2%	0.6%	1.9%	1.9%	2.5%	2.6%	38	1.5%
VS	0.4%	1.1%	1.0%	0.5%	1.0%	1.2%	1.4%	0.8%	2.7%	2.4%	36	1.3%
BS	2.7%	2.2%	1.2%	1.3%	3.3%	2.0%	0.9%	0.9%	2.6%	2.3%	35	1.9%
TG	1.1%	0.7%	1.1%	0.8%	1.5%	0.7%	0.8%	1.3%	3.0%	2.1%	31	1.3%
SO	0.1%	1.1%	0.7%	0.4%	4.2%	0.4%	1.1%	1.2%	1.9%	2.0%	29	1.3%
NE	0.6%	0.7%	0.9%	1.1%	0.9%	1.0%	1.2%	1.4%	2.3%	1.9%	28	1.2%
BL	1.3%	0.8%	0.5%	1.5%	1.5%	1.2%	0.8%	2.9%	2.1%	1.7%	26	1.4%
SZ	0.6%	0.6%	0.2%	0.5%	0.8%	0.5%	0.3%	0.4%	1.0%	1.1%	16	0.6%
GR	0.5%	0.9%	1.0%	0.6%	0.3%	0.5%	0.3%	0.4%	1.5%	1.0%	15	0.7%
JU	0.1%	0.2%	0.6%	0.0%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	1.0%	15	0.3%
AR	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.3%	0.2%	0.2%	0.3%	0.6%	0.8%	12	0.3%
SH	0.4%	0.6%	0.3%	0.1%	0.5%	0.3%	0.1%	0.3%	0.5%	0.5%	7	0.4%
NW	0.0%	0.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.7%	0.2%	0.3%	0.4%	6	0.2%
GL	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.2%	0.1%	2	0.1%
OW	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.2%	0.1%	2	0.1%
UR	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	2	0.1%
AI	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	1	0.0%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1486	100.0%

Legenda


AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Camp.	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
CH	Ministero pubblico della Confederazione	TG	Turgovia
FR	Friburgo	TI	Ticino
GE	Ginevra	UR	Uri
GL	Glarona	VD	Vaud
GR	Grigioni	VS	Vallese
JU	Giura	ZG	Zugo
LU	Lucerna	ZH	Zurigo
NE	Neuchâtel		

4.14. Decisioni delle autorità penali


Nel 2021, MROS si è impegnato al fine di ottenere informazioni sullo stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse, come previsto all'art. 29a cpv. 2 LRD, nonché tutte le sentenze e decisioni relative agli art. 260^{ter}, 260^{quinquies} cpv. 1, 305^{bis} e 305^{ter} cpv. 1 CP, come disposto dall'art. 29a cpv. 1 LRD.

Nel 2021, MROS ha ricevuto in totale 205 sentenze e decreti emessi dalle autorità penali in relazione alle segnalazioni di MROS effettuate nell'anno sotto esame o anteriori. Occorre inoltre sottolineare che una segnalazione di MROS non scaturisce sempre l'apertura di un procedimento penale poiché, in alcuni casi,

MROS trasmette informazioni alle autorità di perseguimento penale riguardanti procedimenti penali pendenti.



Nel 2021 sono stati emessi 182 decreti di non luogo a procedere e 271 decreti di abbandono in relazione a segnalazioni di MROS. Tra questi risultano talvolta anche degli abbandoni parziali. Un procedimento penale legato ad una segnalazione di MROS può per esempio portare all'emissione di un decreto di abbandono per uno solo degli imputati, oppure per uno solo dei vari presunti reati. Anche in questo caso, le segnalazioni di MROS possono risalire al 2021 o ad anni precedenti.



4.15. Scambi d'informazioni con altre FIU

MROS e i suoi omologhi esteri, ovvero le altre Financial Intelligence Unit (FIU), possono scambiarsi, tramite assistenza amministrativa, informazioni relative alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e i suoi relativi reati preliminari, e alla criminalità organizzata. Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto concernente persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, può richiedere informazioni ai suoi omologhi dei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono importanti per l'attività di analisi di MROS dato che la maggioranza delle comunicazioni di sospetto ricevute presentano legami con l'estero. Nel 2021 MROS ha effettuato 128 richieste di informazione a 52 diversi omologhi esteri.

Nello stesso periodo ha ricevuto 784 richieste da 87 Paesi, ossia, per il secondo anno consecutivo, un numero inferiore rispetto all'esercizio precedente (2020: 795 richieste da 95 Paesi).

Questa leggera diminuzione è tanto più degna di nota se si considera che le competenze estese di MROS nell'ambito dello scambio di informazioni con i suoi omologhi potrebbero aver portato un aumento delle richieste delle FIU estere stimolate dalla prospettiva di ottenere informazioni che sarebbero state impossibili ottenere prima del 1° luglio 2021.

MROS ha trattato 624 delle 784 richieste ricevute nel 2021, ossia l'86%. Inoltre, nel 2021 ha risposto anche a 104 richieste d'informazioni ricevute nel 2020. Benché questo aspetto non emerga dai dati presentati nel presente rapporto, occorre sottolineare che, grazie alle summenzionate nuove competenze attribuite a MROS, le risposte contengono più frequentemente informazioni finanziarie pertinenti. Il trattamento delle richieste genera dunque compiti più complessi e più laboriosi rispetto al passato.

Le informazioni spontanee, sono informazioni trasmesse da una FIU estera a MROS le quali presentano un legame con la Svizzera, o, viceversa, informazioni trasmesse da MROS a FIU estere. Le informazioni spontanee non richiedono una risposta da parte della FIU destinataria. Dal 2015, il numero di informazioni spontanee trattate nel corso dell'anno è indicato a parte. Nell'anno in

esame, MROS ha ricevuto 527 informazioni spontanee da FIU di 42 Paesi e ne ha trasmesse 375 a 69 FIU estere.

4.16. Scambi d'informazioni con autorità nazionali

MROS scambia informazioni non solo con omologhi esteri, ma anche con altre autorità svizzere, come le autorità di vigilanza o altre autorità attive nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i relativi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. MROS è autorizzato a scambiare informazioni con queste autorità se sono adempiute le condizioni definite all'art 29 LRD. A partire dal 2020, questi scambi hanno assunto una nuova importanza, sia a livello di contenuto sia a livello dell'onere che comportano per MROS.

Nel 2021 MROS ha ricevuto 561 richieste da 35 autorità svizzere che chiedevano informazioni su specifici conti bancari, persone e società nell'ambito di indagini per fatti di riciclaggio di denaro, criminalità organizzata o finanziamento del terrorismo. Nel 90% dei casi circa, le richieste provenivano da polizie cantonali e dalla Polizia giudiziaria federale. Queste 561 richieste d'informazioni corrispondono a un aumento pari al 55% rispetto al 2020 (362 richieste). Inoltre, nel 2021 MROS ha ricevuto 77 informazioni spontanee da autorità svizzere.

Da parte sua, nell'anno in rassegna, MROS ha trasmesso 143 informazioni spontanee ad altre autorità svizzere attive nella vigilanza delle operazioni finanziarie e nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. MROS può inoltre chiedere alle autorità federali, cantonali e comunali la consegna delle informazioni di cui necessita per eseguire le proprie analisi. Questa tipologia di richieste non è riportata nelle cifre di cui sopra.

5. Tipologie di casi destinate alla sensibilizzazione degli intermediari finanziari

Le cinque tipologie illustrate qui di seguito (cfr. n. 5.1-5.5) hanno lo scopo di mettere in evidenza l'importante ruolo degli intermediari finanziari come primo anello della catena del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Si tratta di casi esemplari (buone pratiche) in cui l'elevata qualità delle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari ha reso possibile, o quantomeno agevolato, l'ulteriore analisi da parte di MROS. Gli esempi illustrati mettono particolarmente in luce l'importanza degli accertamenti condotti conformemente all'art. 6 LRD («obblighi di diligenza particolari») prima dell'inoltro della comunicazione di sospetto, e come questi adempiono i requisiti legali del contenuto di una comunicazione in conformità con l'art. 3 OURD.

Gli intermediari finanziari conoscono al meglio i loro clienti e i loro accertamenti sono quindi fondamentali per valutare se gli elementi di sospetto possono essere plausibili e se sussistono i presupposti previsti dall'obbligo o dal diritto di comunicazione. Tuttavia, gli accertamenti non si esauriscono con i primi indizi di sospetto: più la comunicazione è redatta in modo curato e approfondito, più le analisi di MROS possono essere condotte in modo mirato ed efficace. L'ultima tipologia presentata qui sotto (cfr. n. 5.6) si basa sull'analisi di alcune sentenze trasmesse a MROS dalle autorità penali in virtù dell'art. 29a cpv. 1 LRD. Essa è destinata alla sensibilizzazione degli intermediari finanziari attirando la loro attenzione sui tipi di conto, profili dei clienti ed esempi di comportamento (e in particolare la combinazione di questi elementi) ai quali devono prestare particolare attenzione.

5.1. Sospetto di appropriazione indebita

Fattispecie

Il consulente alla clientela dell'intermediario finanziario (di seguito: «IF») constata bonifici anomali sul conto privato di M., effettuati dalla cooperativa d'abitazione X.


Secondo le informazioni figuranti nel profilo cliente allestito dall'IF, M. sarebbe il tesoriere della cooperativa in questione. Inoltre, M. sarebbe anche responsabile delle finanze (CFO) e membro del consiglio d'amministrazione dell'impresa di costruzioni Y AG.

Dall'analisi delle transazioni effettuata dall'IF emerge che la relazione d'affari intestata a M. è stata alimentata principalmente da fondi provenienti dalla cooperativa d'abitazione X. I bonifici insolitamente elevati non possono costituire salari che il cliente avrebbe potuto percepire per la sua funzione di tesoriere. In totale, la cooperativa d'abitazione X. ha versato sul conto privato di M. un totale di oltre 5 milioni di franchi, provenienti da un conto ad essa intestato e aperto presso un altro intermediario finanziario.

L'IF contatta il cliente, che in un primo momento, dichiara di incassare provvigioni per progetti di costruzione che conduce per conto proprio. L'IF non riesce però ad accertare quale sia la causale di questi versamenti e per quali progetti il cliente M. dovrebbe ricevere a questo titolo fondi provenienti dalla cooperativa X. In base alla documentazione fornita da M. all'IF in occasione di un appuntamento, sembra che i fondi versati dai conti della cooperativa provengano in realtà dalla società Y AG, di cui M. è CFO. Questi fondi transitano attraverso il conto della cooperativa

d'abitazione X. L'IF non riesce a verificare l'autenticità della documentazione prodotta e neanche il colloquio con M. consente di accertare i retroscena economici di queste transazioni.

Lo schema delle transazioni corrobora i sospetti dell'IF. I fondi accreditati sul conto privato di M. potrebbero essere frutto di un'appropriazione indebita commessa dal cliente in veste di tesoriere della cooperativa d'abitazione X. o di CFO della società Y AG. Il fatto che la società di costruzioni Y AG abbia rinunciato a una revisione ordinaria e a una revisione limitata in seguito a una decisione del consiglio di amministrazione prima dell'inizio delle transazioni sospette, rafforza ulteriormente i sospetti dell'IF in merito alla potenziale presenza di un reato di appropriazione indebita; l'IF trasmette quindi a MROS una segnalazione relativa alle relazioni d'affari intrattenute con M.



L'identificazione e la documentazione da parte dell'IF delle transazioni ha permesso in seguito a MROS di formulare una serie di domande precise ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 e 3 LRD e di acclarare rapidamente i fatti.

Buone pratiche dell'intermediario finanziario autore della segnalazione

- **Il consulente alla clientela è stato attento e ha individuato alcune transazioni sospette**, sicché il dipartimento compliance ha proseguito gli accertamenti effettuando ulteriori verifiche. Questo esempio dimostra l'importanza del ruolo dei consulenti alla clientela i quali fungono da primo strumento di difesa del dispositivo anticiclaggio a disposizione degli intermediari finanziari. I consulenti

sono tenuti a individuare e a chiarire tempestivamente eventuali attività sospette nelle relazioni d'affari dei loro clienti al fine di poter adottare rapidamente le misure eventualmente necessarie.

- **Grazie alla documentazione precisa fornita dall'intermediario finanziario, MROS ha potuto effettuare accertamenti mirati.** Benché MROS individui spesso nuove piste nell'ambito delle sue analisi, la documentazione completa, precisa e la valutazione dell'intermediario finanziario costituiscono il punto di partenza di queste analisi. Una documentazione allestita in modo accurato può aumentare considerevolmente l'efficacia di MROS.

5.2. Sospetta tratta di esseri umani / prostituzione forzata

Fattispecie

Sul conto di una cliente, la quale ha indicato di gestire un salone di bellezza, è stato identificato lo schema transazionale seguente: per un anno, il conto è stato alimentato con frequenti versamenti in contanti per un totale di oltre 70 000 franchi. Questi versamenti venivano effettuati dalla cliente stessa ma anche da diverse altre donne. Ciò che ha particolarmente colpito l'IF, è il fatto che questi importi venivano versati in parte in una città svizzera e nei giorni successivi venivano prelevati in un'altra città svizzera o altrove in Europa. Dall'analisi delle transazioni e dagli ulteriori accertamenti condotti è emerso che sia la cliente sia le altre donne avevano legami con ambienti a luci rosse.

A seguito di una delle transazioni di passaggio verso un Paese terzo europeo, l'IF scopre, tramite le sue ricerche, che il destinatario era il presunto compagno della cliente. Nell'ambito di successivi accertamenti, l'IF trova su World Check che il destinatario del denaro, nonché presunto compagno della cliente, avrebbe dei legami con la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani. L'IF ha inoltre notato pagamenti regolari e frequenti per pubblicità su piattaforme di intrattenimento per adulti. Data la frequenza delle spese per annunci pubblicitari, l'intermediario ha intuito che i pagamenti venivano effettuati per più di una persona. Inoltre, erano stati pagati canoni

di locazione per diversi alloggi, fatto inconsueto dato il profilo della cliente.

Infine, anche il comportamento e le dichiarazioni incoerenti e apparentemente poco plausibili della cliente hanno indotto l'IF a esaminare più da vicino la relazione d'affari. La cliente aveva dichiarato di gestire un salone di bellezza e che i suddetti versamenti effettuati da altre donne costituivano pagamenti per trattamenti di bellezza. A riprova di queste affermazioni, la cliente ha fornito le corrispondenti fatture. Tuttavia, da ricerche effettuate su fonti pubbliche l'IF non è riuscito a individuare un salone di bellezza che avesse il nome indicato o fosse in relazione con la cliente. Inoltre, l'IF dubitava anche dell'autenticità dei giustificativi da lei prodotti: per esempio una persona aveva ricevuto un insolito numero elevato di trattamenti; in quel periodo la cliente si trovava all'estero, dove diceva di aver effettuato i trattamenti; in altri giustificativi prodotti figuravano prezzi diversi per gli stessi trattamenti.

Buone pratiche dell'intermediario finanziario autore della segnalazione

- **L'intermediario finanziario ha immediatamente notato i movimenti sospetti, e, dopo aver proceduto agli opportuni accertamenti, ha trasmesso senza indugio una comunicazione di sospetto.** L'invio tempestivo di una comunicazione di sospetto è essenziale per l'efficienza dell'operato di MROS. Da un lato, aumenta le probabilità di rintracciare o addirittura bloccare gli averi in questione, e, dall'altro le informazioni possono rappresentare un importante complemento per procedimenti già in corso in Svizzera o all'estero.
- **L'intermediario finanziario ha effettuato ricerche approfondite nelle fonti pubbliche.** Queste ricerche hanno consentito in particolare di poter controllare le persone coinvolte e i loro presunti indirizzi e di scoprire che queste persone avevano legami con gli ambienti a luci rosse. Inoltre, per uno dei destinatari del denaro, il presunto compagno della cliente, la ricerca nella banca dati World Check ha fornito un riscontro rilevante.
- **Divieto di divulgazione («tipping off»): la cliente è stata interrogata con discrezione su tutte le transazioni sospette. Le sue dichia-**

razioni incoerenti, incomplete e sospette sono state documentate e spiegate in modo dettagliato;

le informazioni ricevute dai clienti (nella misura in cui ciò sia possibile senza che i clienti in questione si accorgano dei sospetti che l'intermediario finanziario ha nei loro confronti) sono un elemento importante delle informazioni trasmesse a MROS con una comunicazione di sospetto. MROS non è autorizzato a contattare direttamente i clienti degli intermediari finanziari. Quindi, sotto questo aspetto, deve basarsi sulle informazioni raccolte dall'intermediario finanziario. Il comportamento dei clienti, per esempio la coerenza o la correttezza delle loro affermazioni, possono fornire utili indizi a MROS per le sue analisi. Tuttavia, è importante che l'intermediario finanziario esamini tali informazioni e indizi con spirito critico, e che fornisca a MROS tutti gli elementi necessari per valutare ed eventualmente verificarne l'attendibilità. L'intermediario finanziario conosce meglio di chiunque altro i propri clienti e dovrebbe quindi sfruttare questo vantaggio durante le sue analisi.

- **L'intermediario finanziario ha effettuato un'analisi dettagliata delle transazioni e riassunto con precisione le principali transazioni.** In particolare, l'intermediario finanziario ha condotto accertamenti in merito alle controparti e analizzato in dettaglio le fatture prodotte dalla cliente a giustificazione dei pagamenti insoliti e verificato la plausibilità del loro contenuto.
- **I documenti e gli allegati trasmessi erano completi e ogni elemento di sospetto era ben documentato. MROS non ha dovuto richiedere alcun documento mancante.** Le richieste di documenti complementari effettuate ai sensi dell'art. 11a cpv. 1 LRD sono dispendiose, sia per MROS sia per l'intermediario finanziario segnalante. Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. h OURD, l'intermediario finanziario segnalante deve assicurarsi che gli elementi di sospetto su cui si basa la sua comunicazione siano descritti per quanto possibile in modo preciso, e che vengano trasmessi tutti i documenti utili.

Conclusioni

La conoscenza delle varie caratteristiche e degli indicatori dei reati preliminari al riciclaggio di denaro costituisce un presupposto importante nell'ambito di una strategia di conformità efficiente. Vari indizi o combinazioni di indizi portano alla supposizione dell'esistenza di diversi reati preliminari. Nel caso della tratta di esseri umani, per esempio, si possono individuare indicatori diversi rispetto ai casi di corruzione o truffa.

Nella fattispecie, l'intermediario finanziario ha evidenziato indicatori importanti per l'individuazione del reato di tratta di esseri umani o di sfruttamento della prostituzione, e, in particolare i seguenti²⁴:

- frequenti pagamenti in contanti;
- versamenti sul conto in una città e corrispondenti prelievi in un'altra città (transazioni di passaggio);
- trasferimento di importi piuttosto esigui;
- versamenti effettuati da numerose persone o destinati a numerosi beneficiari;
- trasferimenti di denaro verso l'estero a persone e società localizzate in Paesi da cui proviene un'elevata percentuale di vittime della tratta di esseri umani;
- versamenti ricorrenti e frequenti per pubblicità su piattaforme di intrattenimento per adulti;
- spese frequenti per vari hotel o alloggi in affitto;
- spese non corrispondenti alla documentazione KYC («Know Your Customer») del cliente;
- legami con gli ambienti a luci rosse.

La relazione d'affari è stata segnalata sulla base di un approccio olistico a seguito della concomitanza di diversi elementi che, se considerati isolatamente, non bastano a fondare un sospetto; un legame con gli ambienti a luci rosse, per esempio, non è di per sé un motivo sufficiente per far nascere dei sospetti: se si rispettano determinate regole, in Svizzera la prostituzione è legale. Questi vari elementi, in combinazione con altri fattori sospetti come per esempio i riscontri forniti dalla ricerca effettuata nella ban-

ca dati World Check come nel caso di specie, possono però essere indicativi dell'esistenza di un reato preliminare. L'approccio olistico dell'intermediario finanziario segnalante ha permesso quindi di scoprire dei legami i quali non sarebbero emersi basandosi su un approccio più unilaterale (incentrato su elementi isolati della relazione d'affari, quali p. es. le transazioni o gli aspetti KYC).

5.3. Sospetto riciclaggio di denaro per mestiere

Fattispecie

Un IF controlla il conto privato di un avvocato che da diversi anni non è più iscritto all'ordine e con il quale intrattiene una relazione d'affari. L'IF constata l'esistenza di numerosi mittenti di fondi i quali versamenti sono rapidamente trasferiti su altri conti in Svizzera e all'estero. Il conto è dunque stato utilizzato come conto di passaggio e l'avvocato ha avuto un ruolo di agente escrow. L'intermediario chiede quindi spiegazioni al proprio cliente. Constata che il cliente si presenta a terzi come avvocato iscritto all'ordine nonostante da anni non lo sia più. L'avvocato spiega che, pur non patrocinando più, ha conservato una clientela che segue come consulente legale. In particolare, ha messo il proprio conto a disposizione dei clienti. A suo dire, uno dei suoi clienti non potrebbe effettuare talune transazioni a causa del dispositivo di prevenzione antiriciclaggio. L'avvocato produce diversi atti giuridici a conferma delle dichiarazioni da lui rilasciate all'IF. Da parte sua, quest'ultimo effettua alcune ricerche sulle controparti clienti dell'avvocato e trova articoli di giornale e altri riscontri negativi. Uno dei clienti risulta essere oggetto di un procedimento penale all'estero.

Non potendo fugare il dubbio che l'avvocato abbia riciclato denaro per i propri clienti, l'IF segnala il conto personale del proprio cliente a MROS.

²⁴ Per un'illustrazione più dettagliata degli indicatori e della casistica per l'identificazione di casi di tratta di esseri umani e reati preliminari affini, cfr. p. es. rapporto del GAFI *Financial Flows from Human Trafficking*, luglio 2018.

Buone pratiche dell'intermediario finanziario autore della segnalazione

- L'intermediario finanziario ha orientato le proprie ricerche e i propri accertamenti in base al profilo del cliente. L'analisi delle transazioni gli ha permesso di constatare l'esistenza di diversi bonifici provenienti da diverse controparti e l'utilizzo del conto come conto di passaggio.
- **L'intermediario finanziario ha dunque svolto ricerche approfondite sulle controparti** trovando informazioni negative che ha provveduto a documentare correttamente.

5.4. Sospetta sottrazione di virtual asset

Fattispecie

Alcuni clienti di un IF del settore bancario sembrerebbero operare nel settore dei virtual asset, in particolare attraverso una delle loro società operative. Il loro patrimonio proverrebbe essenzialmente da questa società e da investimenti in criptovalute effettuati quando questa tecnologia era ancora agli albori.


In seguito a un'insolita richiesta urgente presentata dai suoi clienti, l'IF ha seguito con particolare attenzione il gruppo di relazioni d'affari in questione, coinvolgendo anche il dipartimento compliance. È stato inoltre notato un comportamento insolito nelle transazioni effettuate. In un breve lasso di tempo, sui conti dei clienti in questione sono stati effettuati diversi versamenti per un totale di centinaia di migliaia di franchi. Gli importi depositati provenivano in larga parte da borse di criptovalute molto note e registrate in varie giurisdizioni. Parte di questi depositi proveniva dunque verosimilmente dalla conversione o dalla vendita di monete virtuali. A seguito di queste transazioni sospette, l'IF ha provveduto dunque a effettuare una serie di accertamenti, al termine dei quali è sorto il dubbio che queste transazioni avessero potuto costituire una sottrazione di fondi di clienti e utenti delle borse in questione. Altre transazioni sospette effettuate in un secondo tempo hanno rafforzato tale sospetto.

l'IF ha prontamente definito un campo d'indagine riguardante l'origine dei fondi in criptovalute e la loro conformità fiscale. Gli accertamenti condotti si sono presto concentrati su aspetti

tecnici quali l'ottenimento di schermate dei conti dei clienti dell'IF sulle borse di criptovalute e la raccolta delle prove relative alla provenienza delle criptovalute depositate su tali piattaforme al fine di poter infine risalire alla traccia cartacea (*paper trail*). L'IF ha anche cercato di raccogliere le prove dell'esistenza dei valori patrimoniali detenuti in criptovalute dei suoi clienti e depositati presso una borsa di criptovalute o in portafogli non ospitati (*private / self-hosted / unhosted / non-custodial wallet*).

Il campo d'indagine definito dall'IF comprendeva anche la questione della legittimità della società operante nel settore dei virtual asset, appartenente ai suoi clienti. Gli accertamenti condotti includevano per esempio la questione delle eventuali autorizzazioni richieste per tale attività nelle varie giurisdizioni interessate e i dubbi sulle informazioni pubblicate nel sito Internet della suddetta società.

Al termine dei suoi accertamenti, l'IF ha ipotizzato l'esistenza di una possibile sottrazione di fondi dei clienti, o utenti della società, e ha segnalato a MROS le relazioni d'affari detenute con il gruppo di persone in questione.



Buone pratiche dell'intermediario finanziario autore della segnalazione

- **L'intermediario finanziario definito «tradizionale» ha dato prova di un'eccellente capacità di comprensione dei rischi che caratterizzano l'universo delle criptovalute.** Pur non essendo riuscito a ottenere tutti i chiarimenti richiesti, ha raccolto e documentato elementi pertinenti e preziosi per l'analisi di MROS sull'origine dei fondi e sull'attività della società del cliente. Tali chiarimenti hanno permesso a MROS in particolare di inviare tre richieste d'informazione a FIU estere e di ottenere informazioni riguardanti per esempio l'origine dei valori patrimoniali in criptovalute su una delle piattaforme o la legittimità della suddetta società.

5.5. Sospetta contaminazione indiretta


Fattispecie

L'IF opera nel settore delle criptovalute e può essere classificato come fornitore di servizi finanziari in relazione ai valori patrimoniali virtuali (virtual asset service provider, VASP).

Nell'ambito di un controllo periodico delle transazioni, uno dei software di analisi blockchain dell'IF, identifica un livello di rischio elevato su transazioni in bitcoin effettuate per conto dei clienti. L'allarme generato dallo strumento di analisi sembra indicare l'esistenza di un nesso indiretto tra queste transazioni e attività cibernomiche di tipo ransomware²⁵.

L'IF scopre che le transazioni sospette sono state effettuate nell'ambito dell'acquisto di alcune decine di bitcoin presso un partner commer-

²⁵ Per «ransomware» si intende un tipo di malware, ossia un programma informatico che si installa su un computer e lo blocca o cripta i dati in esso contenuti. Nella maggior parte dei casi il computer viene infettato con il metodo detto *drive by download* (ossia per caricamento involontario). Affinché il malware si installi basta che la vittima visiti un sito Internet manipolato tramite un computer non sufficientemente protetto. In seguito i criminali chiedono il pagamento di un riscatto per decodificare i dati o sbloccare il computer. Talvolta il malware invia un messaggio apparentemente ufficiale avvalendosi dei loghi della polizia a seconda del Paese e chiedendo alla vittima di pagare una multa.



ciale all'estero. I bitcoin in questione sono stati acquistati per conto di un cliente dell'IF. Questo partner commerciale è una società di brokering «over the counter» (OTC broker) e quindi un VASP, assoggettato a obblighi di diligenza e registrato presso un'autorità di vigilanza. L'IF attua dunque un protocollo che prevede una serie di accertamenti che hanno principalmente due obiettivi: in un primo momento, l'IF cerca di chiarire la situazione presso il broker, anche per capire se avesse già effettuato accertamenti da parte sua e quali fossero stati i risultati. Successivamente, l'IF effettua un'analisi indipendente e accurata per capire il motivo per cui il software di analisi blockchain abbia segnalato un livello di rischio importante e se tale risultato possa giustificare di per sé una comunicazione a MROS. A tal fine, effettua un'analisi approfondita della fonte utilizzata dal software di analisi. Si tratta dunque di cercare di scoprire se sia stato effettivamente commesso un reato. La ricerca condotta comprendeva anche l'impiego di vari software di analisi

blockchain per ricostruire il flusso delle transazioni e paragonare i risultati.

Alla luce dell'analisi dei flussi delle transazioni e degli accertamenti condotti, l'IF ha ipotizzato che se fosse stato effettivamente commesso un reato, esisterebbe dunque un legame tra tale reato e un cliente del proprio partner commerciale all'estero.

Alla fine degli accertamenti previsti dal protocollo, l'IF ha pertanto deciso di segnalare il caso a MROS.

Buone pratiche dell'intermediario finanziario autore della segnalazione

- **L'intermediario finanziario ha svolto un eccellente lavoro di documentazione degli accertamenti condotti presso un altro intermediario finanziario (broker all'estero), dell'analisi blockchain (consegna di grafici), e dell'esame critico delle fonti utilizzate da uno dei suoi software di analisi.** Su questa base MROS ha proceduto in particolare ad analisi complementari al fine di valutare l'opportu-

nità di trasmettere informazioni a una FIU estera.

5.6. Riscontri tratti da alcune sentenze trasmesse in virtù dell'art. 29a cpv. 1 LRD

Tratta di esseri umani e favoreggiamento della prostituzione

Nel 2021, MROS ha ricevuto diverse sentenze non collegate tra loro e riguardanti la tratta di esseri umani e il favoreggiamento della prostituzione. In questi casi, le vittime, esclusivamente donne e persone transgenere, provenivano sostanzialmente da due regioni: l'Europa orientale e la Thailandia. In entrambi i casi, gli autori e le vittime provenivano dallo stesso Paese. A livello delle organizzazioni che esercitano la tratta di esseri umani, i casi riguardanti le vittime dell'Europa orientale e le vittime thailandesi presentavano alcuni punti in comune, ma anche notevoli differenze nell'organizzazione e nel metodo seguito dagli autori.

Le seguenti considerazioni si riferiscono alle caratteristiche relative alle vittime della tratta di esseri umani provenienti dalla Thailandia. Le strutture organizzative scoperte nel corso dei procedimenti facevano riferimento a due «organizzazioni», la prima in Thailandia e la seconda in Svizzera. Tanto in Thailandia quanto in Svizzera, gli autori erano soprattutto di sesso femminile. Alcune intermediarie reclutavano le vittime in Thailandia. Queste ultime sapevano che avrebbero dovuto lavorare come prostitute, ma erano state informate soltanto sommariamente in merito agli aspetti finanziari e alle modalità di rimborso dei debiti (spese di intermediazione, viaggio e sussistenza). Le vittime sono entrate in Svizzera con i visti procurati loro anticipatamente dalle intermediarie. Spesso venivano registrate come titolari prestanome di una ditta per facilitare l'ottenimento di un visto turistico per lo spazio Schengen. In parte, tramite l'«organizzazione» svizzera, sono stati procurati loro anche passaporti falsificati dell'Unione europea, per consentire loro di ottenere un permesso L per dimoranti temporanei in Svizzera. Una volta giunte in Svizzera, le vittime venivano accolte da altre intermediarie di sesso femminile

e portate nei postriboli assegnati. Dall'arrivo in Svizzera, le vittime erano costantemente accompagnate o sorvegliate, e quindi isolate socialmente. Le vittime che entravano con un passaporto falsificato venivano accompagnate anche durante il disbrigo delle formalità burocratiche (richiesta del visto ecc.), e, talvolta, le autrici le attendevano davanti agli uffici delle autorità. Per le spese di intermediazione e di viaggio le vittime dovevano rimborsare alle intermediarie una somma compresa tra 40 000 e 60 000 franchi. A questo debito venivano man mano ad aggiungersi nuove spese di vitto e alloggio. Dalle sentenze emerge che i profitti realizzati dalle vittime venivano divisi a metà: il 50 per cento veniva destinato al rimborso delle spese di intermediazione e di viaggio, mentre l'altro 50 per cento era la partecipazione versata alla donna che gestiva il postribolo. Le vittime venivano dunque depredate di tutti i profitti. Le transazioni venivano effettuate dalle donne che gestivano i postriboli o dalle intermediarie. Le vittime capivano ben presto che semmai fosse stato versato qualcosa per sostenere le loro famiglie in patria sarebbe stato soltanto una minima parte dei loro profitti. Nonostante le cattive condizioni, il controllo sulle vittime era essenzialmente esercitato, oltre che con intimidazioni, anche per via del fatto che le loro interlocutrici erano spesso donne più anziane. Secondo le considerazioni esposte nelle sentenze, il rispetto per gli anziani, profondamente radicato nella cultura thailandese, spingeva le vittime all'assoluta obbedienza nei confronti di queste donne.

Per l'analisi del comportamento assunto nelle transazioni tramite relazioni d'affari con intermediari finanziari svizzeri ci si è basati esclusivamente sulle sentenze trasmesse, poiché nei casi analizzati, MROS non aveva ricevuto alcuna comunicazione di sospetto. Dalle sentenze analizzate emergono gli elementi seguenti:

- le vittime non disponevano di conti propri presso le banche; le relazioni d'affari erano intestate alle autrici;
- secondo la documentazione KYC, le autrici non operavano negli ambienti a luci rosse;
- in genere le autrici che effettuavano i versamenti erano molto più anziane delle vittime;

- le somme versate sui conti intestati alle autrici erano comprese tra 60 000 e 140 000 franchi annui;
- i versamenti su questi conti erano effettuati da terzi;
- il denaro versato veniva trasferito in Thailandia a vari intermediari per il pagamento delle spese di intermediazione;
- da questi conti venivano in parte versati mediante trasferimento bancario anche importi modesti a familiari delle vittime;
- altre transazioni, destinate sia agli intermediari sia ai familiari delle vittime, venivano effettuate tramite fornitori di servizi di pagamento anziché tramite bonifici bancari.

6. La prassi di MROS

6.1. Revisione della LRD (progetto dell'SFI)

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato una revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD)²⁶, la quale implica la modifica di cinque ordinanze del Consiglio federale²⁷ (tra cui l'ORD²⁸ e l'OURD²⁹). Al momento della redazione del presente rapporto, la data di entrata in vigore delle ordinanze rivedute non era ancora stata formalmente definita ma è prevista per il 01.10.2022. Le modifiche in questione comporteranno la necessità di adeguare la prassi di MROS sotto vari aspetti. I principali cambiamenti, riguardanti sia MROS sia gli intermediari finanziari e alcune implicazioni pratiche, sono esposte qui di seguito.

6.1.1 Modifica dell'art. 9 cpv. 1 lett. c e cpv. 1^{quater} LRD (definizione di sospetto fondato)

All'art. 9 cpv. 1^{quater} LRD il Parlamento ha introdotto una definizione del sospetto fondato che fa scattare l'obbligo di comunicazione.³⁰ Il testo di questa disposizione precisa ora che sussiste un sospetto fondato se l'intermediario finanziario ha

un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari «potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al cpv 1 lett. a dell'art. 9 LRD» e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'art. 6 LRD non permettono di fugare tale sospetto. Questa definizione corrisponde alla prassi da tempo seguita da MROS e dalla FINMA³¹ e alla giurisprudenza più volte confermata.³² Per quanto riguarda il diritto di comunicazione, conviene ricordare che il Consiglio federale e le autorità competenti lo considerano sussidiario rispetto al corrispondente obbligo.³³ In altre parole, prima di esercitare il diritto di comunicazione, l'intermediario finanziario deve sempre esaminare se è applicabile l'obbligo di comunicazione, tenendo conto della definizione del sospetto fondato ormai iscritta nella legge. Il diritto di comunicazione può essere esercitato soltanto se l'obbligo di comunicazione non può essere invocato. La definizione del concetto di sospetto fondato e la soppressione nella legge e nelle ordinanze di alcuni elementi che giustificavano un trattamento diverso da parte di MROS in base al tipo

²⁶ RS 955.0 – Per la summenzionata revisione cfr. FF 2019 4539 e FF 2021 668.

²⁷ Cfr. Dipartimento federale delle finanze DFF, Modifica dell'ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: *Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione*, ottobre 2021.

²⁸ RS 955.01

²⁹ RS 955.23

³⁰ FF 2021 668

³¹ Cfr. *Rapporto d'attività di MROS 2007*, pag. 3, e *Rapporto d'attività di MROS 2016*, n. 4.1.2. Consultare inoltre a titolo di esempio il *rapporto annuale della FINMA del 2017*, aprile 2018, p.31.

³² Per una panoramica della giurisprudenza cfr. FF 2019 4564. Cfr. anche la sentenza del Tribunale federale dell'11 gennaio 2021 nella causa 6B_686/2020, consid. 2.1.3 seg.

³³ FF 2019 4539, n. 4.1.5.2

di comunicazione (p. es. dal punto di vista del termine di trattamento, cfr. infra) rafforzeranno la certezza del diritto per gli intermediari finanziari. Queste modifiche dovrebbero anche ridurre l'eterogeneità dei comportamenti adottati dagli intermediari finanziari nel scegliere tra l'art. 9 cpv. 1 LRD e l'art. 305^{ter} cpv. 2 CP come base legale delle loro comunicazioni.

Come sinora, e come prevede ormai il testo della legge, anche in futuro gli intermediari finanziari dovranno sempre effettuare degli accertamenti ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LRD prima di trasmettere una comunicazione. Questa disposizione assicura anche la qualità delle segnalazioni da loro inviate e l'efficienza del dispositivo antiriciclaggio svizzero. A questo proposito occorre ricordare che qualsiasi comunicazione di sospetto deve contenere una descrizione per quanto possibile precisa dei sospetti su cui si basa, inclusi gli estratti dei conti correnti e i giustificativi dettagliati che comprovano le transazioni sospette nonché indicare anche gli eventuali legami con altre relazioni d'affari. Inoltre, i documenti relativi alle transazioni finanziarie e ai necessari accertamenti effettuati e gli altri giustificativi devono essere allegati alla comunicazione.³⁴ Conformemente all'art. 4 cpv. 1 OURD, MROS conferma la ricezione di una comunicazione soltanto quando essa è completa con tutti i dati necessari ai sensi degli art. 3 cpv. 1, e 3a, cpv. 3 e 4 OURD.

6.1. Soppressione del termine di trattamento di MROS (riformulazione dell'art. 23 cpv. 5 LRD) e comunicazioni riguardanti l'interruzione di una relazione d'affari segnalata (nuovo art. 9b cpv. 1 e 3 LRD)

Attualmente MROS dispone al massimo 20 giorni di tempo per decidere se trasmettere a un'autorità di perseguimento penale le informazioni che gli sono state trasmesse in una comunicazione di sospetto basata sull'art. 9 cpv. 1 LRD (art. 23 cpv. 5 LRD). Per le comunicazioni basate sull'art. 305^{ter} cpv. 2 CP, invece, non è previsto alcun termine. Da diversi anni ormai, MROS non

riesce più a garantire il rispetto di questo termine di trattamento il quale risulta insufficiente in particolare per le comunicazioni che richiedono un'analisi approfondita e generano richieste d'informazione a omologhi esteri o richieste di consegna di informazioni agli intermediari finanziari basate sull'art. 11a cpv. 2 LRD. La situazione che deriva da questo disciplinamento è insoddisfacente sia per MROS sia per gli intermediari finanziari, poiché, secondo quanto disposto dall'art. 30 ORD-FINMA, senza un'informazione da parte di MROS in merito alla trasmissione o non trasmissione di una comunicazione di sospetto un intermediario finanziario non può interrompere a sua discrezione una relazione d'affari segnalata in virtù dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP.

Per risolvere questo problema, il Parlamento ha deciso di modificare la LRD introducendo in un nuovo art. 9b cpv. 1 un termine di 40 giorni feriali, trascorsi i quali l'intermediario finanziario può, a determinate condizioni (paper trail), interrompere una relazione d'affari segnalata, indipendentemente dal fatto che la segnalazione sia stata fatta sulla base dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD o dell'art. 305^{ter} cpv. 2 CP – purché MROS nel frattempo non gli abbia notificato la trasmissione delle informazioni a un'autorità di perseguimento penale. Per gli intermediari finanziari, la possibilità di decidere alla scadenza di questo termine se continuare o interrompere una relazione d'affari segnalata è completata anche dal nuovo art. 9b cpv. 3 LRD, secondo cui essi sono tenuti a comunicare «senza indugio» a MROS l'eventuale interruzione di tale relazione e la data dell'interruzione. Queste modifiche hanno importanti implicazioni su diversi piani per MROS e conseguenze pratiche per gli intermediari finanziari. Occorre anzitutto rilevare che queste modifiche sopprimono di fatto il termine legale di trattamento e consentono a MROS di definire un ordine di priorità nel trattamento delle segnalazioni in funzione di criteri interni. Sotto questo punto di vista, le modifiche sono dunque un elemento importante dell'attuazione della strategia di MROS elaborata nel 2020.³⁵

³⁴ Art. 3 cpv. 1 lett. h OURD. A questo riguardo cfr. *Rapporto d'attività di MROS 2018*, n. 4.1.

³⁵ A questo riguardo cfr. *Rapporto d'attività di MROS 2020*, pag. 9.

Vi è inoltre un secondo punto importante da sottolineare. Sinora, l'art. 23 cpv. 6 LRD imponeva a MROS di informare sistematicamente gli intermediari finanziari in merito all'esito della loro comunicazione, anche nel caso di una non trasmissione. Secondo il nuovo testo dell'art. 23 cpv. 5 LRD, invece, in futuro MROS dovrà informare gli intermediari finanziari soltanto nei casi in cui trasmette una comunicazione di sospetto a un'autorità di perseguimento penale, e, soltanto se l'intermediario non avrà interrotto la relazione d'affari in questione in virtù del nuovo art. 9b LRD. La formulazione attuale dell'art. 23 cpv. 6 LRD trovava la sua principale ragion d'essere nel fatto che gli intermediari finanziari dovevano attendere una decisione di MROS prima di poter scegliere se interrompere una relazione d'affari segnalata. La disposizione partiva dal presupposto che MROS doveva decidere entro un certo termine se trasmettere una comunicazione di sospetto. La soppressione del termine di trattamento e le disposizioni previste dal nuovo art. 9b cpv 1 LRD, che alla scadenza di un termine di 40 giorni consente all'intermediario finanziario di scegliere anche in assenza di una comunicazione di MROS se interrompere una relazione d'affari, eliminano tale ragion d'essere.

D'altro canto, la situazione attuale, in cui MROS informa gli intermediari finanziari se decide di non trasmettere le informazioni tratte da una comunicazione di sospetto, è anch'essa insoddisfacente. Le decisioni di non trasmissione possono essere mal interpretate dai loro destinatari e considerate come segno che la comunicazione di sospetto fosse ingiustificata, o che gli averi segnalati abbiano un'origine lecita. Tali decisioni possono anche influenzare la valutazione dell'intermediario finanziario riguardo all'opportunità di continuare o no una relazione d'affari segnalata. Tuttavia, il fatto che MROS decida di non trasmettere informazioni provenienti da una comunicazione di sospetto a un'autorità di perseguimento penale non giustifica simili conclusioni. Spesso, infatti, MROS trasmette a un omologo estero elementi che potrebbero interessare quest'ultimo per esempio perché presentano un legame con procedimenti in corso nel Paese in questio-

ne. In simili circostanze, le informazioni tratte dalla comunicazione di sospetto non vengono necessariamente trasmesse a un'autorità di perseguimento penale svizzera, ma possono essere utilizzate per un'eventuale domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata alla Svizzera. L'intermediario finanziario riceve dunque una decisione di non trasmissione da cui non deve trarre conclusioni, per esempio per quanto riguarda l'adeguatezza della sua comunicazione o l'origine lecita degli averi segnalati. Può anche accadere che su un arco di tempo piuttosto lungo MROS riceva diverse comunicazioni di sospetto riguardanti fatti connessi, e che solo le comunicazioni più recenti contengano elementi tali da giustificare una denuncia³⁶ a un'autorità di perseguimento penale. In questi casi, le informazioni tratte da diverse comunicazioni vengono riunite in una sola denuncia, a volte trasmessa da MROS anche svariati mesi dopo aver ricevuto e trattato le prime comunicazioni. A tale proposito occorre ricordare che in virtù dell'art. 8 cpv. 2 OLRD, MROS può trasmettere in qualsiasi momento a un'autorità di perseguimento penale informazioni in precedenza non trasmesse, per esempio perché affiorano nuovi elementi tratti da un'altra comunicazione di sospetto o da un'informazione di un'autorità nazionale o di un omologo estero. In questi casi, l'intermediario finanziario autore della prima comunicazione riceve in un primo tempo una decisione di non trasmissione e in seguito una decisione di trasmissione. Come previsto dal nuovo art. 23 cpv. 5 LRD, MROS continuerà invece a notificare agli intermediari finanziari la trasmissione di informazioni tratte da una comunicazione di sospetto a un'autorità di perseguimento penale. L'informazione in merito a tale trasmissione è giustificata dall'obbligo di blocco dei valori patrimoniali entro cinque giorni come disposto dall'art. 10 cpv. 1 e 2 LRD. Al contrario, informare in merito alla trasmissione delle informazioni un intermediario finanziario che non è in grado di effettuare il blocco perché la relazione d'affari è stata interrotta è da questo punto di vista insensata. Per questi motivi, e come previsto dai nuovi articoli summenzionati, in futuro MROS segnalerà soltanto

³⁶ Ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 LRD.

le decisioni che sfociano in una trasmissione, e soltanto se l'intermediario finanziario non ha interrotto la relazione d'affari segnalata in virtù del nuovo art. 9b LRD. MROS non risponderà nemmeno alle eventuali domande di intermediari finanziari interessati a sapere se è stata presa una decisione di non trasmissione, né prima né dopo la scadenza del termine previsto al nuovo art. 9b cpv. 1 LRD.

Come in passato, MROS dovrà talvolta trasmettere a un'autorità di perseguimento penale le informazioni tratte da una comunicazione di sospetto in un momento successivo alla scadenza di tale termine. Ciò potrà accadere per esempio nei casi menzionati in precedenza, quando per un'analisi è occorso più tempo o se MROS ha ricevuto in un secondo tempo informazioni complementari che giustificano una denuncia. In questi casi le disposizioni previste al nuovo art. 9b cpv. 3 LRD consentiranno a MROS di notificare all'autorità di perseguimento penale competente l'eventuale interruzione delle relazioni d'affari segnalate se l'interruzione è avvenuta dopo la comunicazione conformemente al nuovo art. 9b cpv. 1 LRD. Di conseguenza, è utile che MROS conosca la destinazione dei valori patrimoniali importanti eventualmente rimasti sul conto dopo la chiusura della relazione d'affari, in modo che possa fornire queste informazioni alle autorità di perseguimento penale. Pertanto, MROS si aspetterà che gli intermediari finanziari gli comunichino l'interruzione di una relazione d'affari segnalata, come previsto al nuovo art. 9b cpv. 3 LRD, e che alleghino a tale comunicazione indicazioni pertinenti a questo riguardo, raccolte conformemente all'art. 9b cpv. 2 LRD (paper trail).

6.1.3 Modalità concrete di applicazione delle nuove disposizioni previste agli art. 9b e 23 cpv. 5 LRD

La concreta applicazione delle nuove disposizioni illustrate qui sopra pone una serie di questioni di ordine pratico.

La prima riguarda la forma in cui gli intermediari finanziari dovranno comunicare in futuro a MROS l'interruzione di una relazione d'affari in

applicazione dell'art. 9b cpv. 3 LRD. Nella pratica, queste comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto. Esse costituiranno formalmente una nuova categoria di avvisi il quale contenuto sarà precisato nell'OURD. Questi avvisi potranno essere trasmessi elettronicamente, oppure, nel caso degli intermediari finanziari non registrati in goAML, per posta tramite il modulo ufficiale. Il manuale di goAML pubblicato da MROS³⁷ sarà aggiornato prima dell'entrata in vigore della modifica della legge e illustrerà i dettagli tecnici relativi agli avvisi inviati elettronicamente (p. es. come indicare il numero di riferimento della comunicazione iniziale, procedura da attuare nei casi in cui soltanto una parte delle relazioni d'affari è stata estinta ecc.). Alla comunicazione occorrerà allegare copia dei documenti comprovanti l'interruzione della relazione d'affari. All'occorrenza, la comunicazione fornirà a MROS anche gli elementi per determinare la o le destinazioni principali dei valori patrimoniali rimasti su un conto al momento dell'estinzione (indicazioni su transazioni rilevanti, estratti conto ecc.). Fornendo queste indicazioni in modo completo, l'intermediario finanziario evita in seguito di dover trattare un'eventuale richiesta di informazioni da parte di MROS ai sensi dell'art. 11a LRD.

Una seconda questione riguarda il momento in cui tale avviso deve essere effettuato. In effetti, tra il momento in cui un intermediario finanziario decide di interrompere una relazione d'affari e il momento in cui tale relazione viene effettivamente estinta può trascorrere molto tempo. Il tenore dell'art. 9b cpv. 3 LRD (l'intermediario finanziario deve comunicare «l'interruzione della relazione d'affari» e non «la decisione di interrompere»; «la data dell'interruzione») evidenzia che l'avviso a MROS deve effettivamente avvenire nel momento in cui una relazione d'affari è stata effettivamente estinta. Peraltro, finché sui conti segnalati sono ancora depositati valori patrimoniali, l'intermediario finanziario è in grado di bloccare questi averi in virtù dell'art. 10 cpv. 1 LRD, e quindi MROS lo deve informare in merito alla trasmissione della segnalazione.

Una terza questione riguarda la portata esatta dell'art. 9b LRD, in particolare quando una

³⁷ Cfr. *goAML Web – Manuale*

relazione d'affari viene estinta su richiesta del cliente anziché per iniziativa dell'intermediario finanziario autore della comunicazione. Secondo la logica descritta qui sopra, non trova alcuna giustificazione trattare in modo diverso la situazione in cui una relazione d'affari segnalata è stata interrotta su richiesta del cliente da quella in cui è stata interrotta per volontà dell'intermediario finanziario. In entrambi i casi, non rimangono più valori patrimoniali sul conto da bloccare. Ciò nonostante, il nuovo art. 23 cpv. 5 LRD dispensa MROS dall'obbligo di comunicare la trasmissione delle informazioni solamente nei casi in cui la relazione d'affari è stata interrotta per volontà dell'intermediario finanziario. In futuro, dunque, quando una relazione d'affari verrà estinta su richiesta del cliente, gli intermediari finanziari non dovranno segnalarlo a MROS in virtù dell'art. 9b cpv. 3 LRD. In tali circostanze, gli intermediari riceveranno ancora un'informazione sulla trasmissione con richieste di blocco dei valori patrimoniali che non saranno più in grado di eseguire.

Sempre al riguardo della portata esatta dell'art. 9b LRD, gli intermediari finanziari potrebbero anche domandarsi se sono tenuti ad avvisare dell'interruzione di una relazione d'affari quando, per motivi non legati ai sospetti che hanno innescato la segnalazione a MROS, l'interruzione interviene molto tempo dopo la scadenza del termine di 40 giorni previsto dal nuovo art. 9b cpv. 1 LRD. In questo caso, l'interruzione della relazione d'affari potrebbe per esempio essere dovuta ad una nuova policy dell'intermediario finanziario. Sotto questo aspetto, il testo di legge non pone limiti, e nemmeno le ordinanze: la portata della legge vieta all'intermediario finanziario di interrompere per sua volontà una relazione d'affari segnalata per 40 giorni, indipendentemente dal motivo che giustificerebbe l'interruzione, e, trascorso questo termine, gli permette in seguito di interromperla, indipendentemente dal motivo. Di conseguenza, in virtù dell'art. 9b cpv. 3 LRD, fintanto che non sono stati informati in merito a una trasmissione, gli intermediari finanziari devono in qualsiasi caso segnalare a MROS le interruzioni decise per loro volontà, e ciò a pre-

scindere dal motivo o dalla data dell'interruzione. Le disposizioni dell'art. 34 cpv. 4 LRD che obbligano gli intermediari finanziari a distruggere i dati relativi alla comunicazione dopo cinque, limitano tuttavia gli obblighi degli intermediari finanziari derivanti dal loro obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9b cpv. 3 LRD. Dunque, trascorsi cinque anni dalla data in cui MROS ha ricevuto la comunicazione di sospetto, non occorrerà più inviare un avviso secondo il nuovo art. 9b LRD. La legge non contempla disposizioni specifiche che disciplinino eventuali sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal nuovo art. 9b LRD. Qualora dovesse rilevare violazioni gravi o reiterate da parte di un intermediario finanziario, MROS potrà informarne le autorità di vigilanza, gli organismi di vigilanza o gli organismi di autodisciplina competenti, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LRD e al nuovo art. 29b LRD concernente lo scambio di informazioni con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina, per esempio nel caso in cui un intermediario finanziario non dovesse dar seguito a richieste d'informazione fondate sull'art. 11a LRD.³⁸

Una quarta questione riguarda il trattamento che MROS riserverà alle vecchie relazioni d'affari, già estinte al momento della segnalazione. Se tali relazioni d'affari sono oggetto di una comunicazione di sospetto e MROS decide di trasmettere a un'autorità di perseguimento penale le informazioni tratte dalla suddetta comunicazione, notificherà tale decisione all'intermediario finanziario come avviene sinora? Dal punto di vista del blocco dei beni che l'intermediario finanziario è tenuto a effettuare, tale informazione non porta alcuna utilità. Ma il tenore della legge è chiaro: l'unica eccezione prevista all'art. 23 cpv. 5 LRD è il caso contemplato all'art. 9b LRD in cui una relazione d'affari viene interrotta dopo la comunicazione di sospetto. Dunque, in queste circostanze, MROS informerà ancora gli intermediari finanziari in merito alla trasmissione.

6.1.4 Le altre modifiche in sintesi

La revisione della LRD adottata il 19 marzo 2021 comporta conseguenze per MROS anche sotto

³⁸ FF 2012 6543.

altri aspetti. L'attuazione delle nuove disposizioni non pone problemi particolari. A questo riguardo si rinvia alle informazioni già pubblicate³⁹, riassunte brevemente in questa sede. L'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (UCMP) entrerà a far parte delle autorità di vigilanza ai sensi della LRD. Per questa ragione, i rapporti tra UCMP e MROS nell'ambito dell'attuazione della LRD saranno retti d'ora in poi dai principi che disciplinano la collaborazione tra MROS e le altre autorità di vigilanza (FINMA, CFCG, Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro), segnatamente per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra autorità (art. 29 cpv. 1 LRD). Le autorità di perseguimento penale possono utilizzare le informazioni estere trasmesse da MROS soltanto a determinate condizioni (art. 29a cpv. 2^{bis} LRD). In futuro, nell'ambito della cooperazione a livello nazionale, gli organismi di vigilanza autorizzati e gli organismi di autodisciplina potranno anch'essi scambiare direttamente con MROS tutte le informazioni necessarie all'applicazione della LRD (art. 29b cpv. 1 LRD).

6.2. Massima dispositiva per gli intermediari finanziari

Secondo l'art. 7 cpv. 3 LRD, l'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione⁴⁰. In passato, sulla base di questa disposizione, gli intermediari finanziari hanno posto a MROS in particolare due domande:

- che cosa si intende per «documenti» ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LRD?
- nel caso di una comunicazione di sospetto o di una richiesta basata sull'art. 11a LRD devono essere consegnati anche i documenti risalenti a più di dieci anni prima?

Nell'ambito del presente rapporto d'attività MROS desidera puntualizzare quanto segue:

a. documenti ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LRD

Secondo MROS, per «documenti» ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LRD si intendono tutti i documenti che consentono di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla LRD,⁴¹ dalle sue ordinanze d'esecuzione e dai regolamenti degli organismi di autodisciplina. Oltre ai classici documenti, quali per esempio i documenti identificativi, quelli occorrenti per l'accertamento dell'avente diritto economico o le informazioni riguardanti le transazioni effettuate sulle relazioni d'affari in questione, si intendono anche i rapporti d'indagine interni e la pertinente documentazione strutturata contenente documenti bancari estesi e i moduli della compliance.⁴² Nella prassi, se la documentazione è lacunosa o non è stata conservata per intero, è difficile se non addirittura impossibile, per esempio in caso di richiesta ai sensi dell'art. 11a LRD, svolgere i compiti che incombono a MROS in virtù dell'art. 23 cpv. 2 LRD in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 2 OURED, nonché analizzare le comunicazioni di sospetto pervenute ed effettuare gli accertamenti sulle operazioni segnalate.

Conformemente agli art. 29 cpv. 1 LRD e 29b cpv. 1 LRD, se in seguito a una comunicazione di sospetto emerge che un intermediario finanziario non ha adempiuto ai propri obblighi di conservazione delle informazioni, MROS può informare la FINMA, la CFCG o l'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro in merito alla sospettata violazione, e, in futuro, potrà informare anche l'UCMP o gli organismi di vigilanza e di autodisciplina competenti (cfr. n. 6.1.4). L'accertamento e il perseguimento delle violazioni degli obblighi previsti dalla LRD non spettano a MROS, bensì alle autorità e agli organismi di vigilanza competenti;

b. obbligo di conservazione e di consegna ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LRD

MROS ritiene che, nella prassi, l'obbligo di conservazione non sollevi di per sé questioni so-

³⁹ FF 2019 4588; Dipartimento federale delle finanze DFF: Modifica dell'ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: *Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione*, ottobre 2021.

⁴⁰ Il termine «almeno» è utilizzato soltanto nella versione italiana e tedesca («mindestens») di questa disposizione.

⁴¹ THOMAS MÜLLER, in: «*Stämpflis Handkommentar zum Geldwäschereigesetz*», prima ed. 2017, nota 1 ad art. 7.

⁴² Sentenza del Tribunale federale del 20 settembre 2016 nella causa 1B_85/2016, consid. 6.4.

stanziali. Talvolta, però, gli intermediari finanziari possiedono informazioni che risalgono a più di dieci anni prima. La LRD non impone loro di cancellare le informazioni alla scadenza del termine decennale. Sia nell'ambito delle comunicazioni di sospetto sia nelle richieste che presenta in virtù dell'art. 11a LRD, MROS parte dal principio che l'intermediario finanziario deve mettere a disposizione tutte le informazioni in suo possesso. Questa conclusione risulta dal tenore dell'art. 11a cpv. 1 e 2 LRD, che sancisce l'obbligo di consegna di tutti i documenti che l'intermediario finanziario possiede («principio di disponibilità»). La disponibilità contempla «tutti i settori dell'impresa dell'intermediario finanziario che sottostanno alla giurisdizione svizzera».⁴³ Per completezza, occorre ancora sottolineare che la questione degli obblighi di conservazione può porsi anche in caso di ripresa di una relazione d'affari da un altro intermediario finanziario.

A titolo complementare, occorre esaminare anche l'obbligo di cancellazione e distruzione previsto all'art. 34 cpv. 4 LRD, che viene trattato regolarmente in relazione con il termine di conservazione di cui all'art. 7 cpv. 3 LRD. L'art. 34 cpv. 4 LRD stabilisce che sia la comunicazione sia tutti i documenti ad essa relativi devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione. Quest'obbligo si applicherà anche ai documenti trasmessi a MROS in virtù dell'art. 11a LRD.⁴⁴

A prescindere dal fatto che il termine quinquennale previsto all'art. 34 cpv. 4 LRD sia considerato come un errore del Parlamento⁴⁵ o meno⁴⁶, occorre sottolineare che il termine di cui all'art. 34 LRD si applica solamente ai documenti che devono essere conservati separatamente di cui

al presente articolo. Si tratta dunque di documenti già trasmessi a MROS nell'ambito di una comunicazione di sospetto o di una richiesta di consegna ai sensi dell'art. 11a LRD. Quindi, non vengono distrutti gli originali dei documenti di cui all'art. 7 cpv. 3 LRD, bensì unicamente le copie, che in virtù dell'art. 34 cpv. 1 LRD devono essere conservate separatamente.

6.3. Rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in relazione ai virtual asset

Nel 2021 MROS ha esaminato l'evoluzione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (rischi RD/FT) in relazione ai virtual asset (p. es. monete virtuali o criptovalute). L'analisi più recente dei rischi nel settore svizzero delle criptovalute è stata effettuata dal Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF)⁴⁷. Nel rapporto del GCRF pubblicato nel 2018, le minacce e le vulnerabilità legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in relazione ai virtual asset in Svizzera sono state giudicate «considerevoli». Da allora, il volume giornaliero degli scambi di virtual asset a livello mondiale si è moltiplicato, e sono aumentati nella stessa misura anche le possibilità di utilizzo delle criptovalute così come il numero di utenti. Conseguentemente, si è reso indispensabile esaminare approfonditamente i rischi RD/FT in questo settore, anche per gli intermediari finanziari svizzeri, che sempre più spesso offrono direttamente servizi riguardanti i virtual asset (intermediari finanziari con attività VASP). Ma la stessa necessità si avverte anche per gli

⁴³ FF 2012 6219

⁴⁴ FF 2021 668

⁴⁵ Di questo parere p. es. WERNER DE CAPITANI, in: «Kommentar – Einziehung – Organisiertes Verbrechen – Geldwäscherei», vol. II, 2002, art. 34 nota 1; CORSIN DERUNGS, ELIANE GMÜNDER in: «Stämpflis Handkommentar zum Geldwäschereigesetz», prima ed. 2017, 23 seg. ad art. 34 con ulteriori riferimenti. **Nota:** Il messaggio del 17 giugno 1996 concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (FF 1996 III 993, 1022 seg.) prevedeva anche per l'art. 7 cpv. 3 LRD un termine di soli cinque anni. Quando però nel 1997, durante le discussioni in Parlamento, il termine è stato portato a dieci anni, ci si è dimenticati di adeguare conseguentemente anche il termine previsto all'art. 34 cpv. 4 LRD.

⁴⁶ Cfr. STILIANO ORDOLLI, in: Daniel Thelesklaf, et al., (Hg) *GwG-Kommentar, Schweizerisches Geldwäschereigesetz mit weiteren Erlässen*, Zurich, Orell Füssli terza ed., 2019, art. 34, nota 10. A questo riguardo cfr. anche FF 2021 668: anche nell'ambito dell'attuale revisione della LRD, il termine di cinque anni non viene portato a dieci anni. Si può quindi dedurre che non si tratti di una svista del Parlamento.

⁴⁷ Cfr. rapporto del GCRF, Valutazione nazionale dei rischi – *National Risk Assessment (NRA): Le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par les crypto-assets et le crowdfunding*, ottobre 2018.

intermediari finanziari che non offrono servizi VASP, poiché le relazioni d'affari da loro gestite possono presentare dei legami con quest'ultimi. La crescita del settore dei virtual asset ha anche suscitato maggiore attenzione da parte dei regolatori nazionali e internazionali RD/FT per le relative attività. Con l'implementazione delle raccomandazioni specifiche per il settore dei virtual asset adottate dal GAFI/FATF nel giugno 2019, e, in particolare con l'applicazione della travel rule al settore, i flussi finanziari tra i conti aperti presso gli intermediari finanziari con attività VASP devono diventare più trasparenti e i criteri di controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di diligenza nell'ambito dei servizi centralizzati relativi ai virtual asset devono essere confrontati con il traffico dei pagamenti SWIFT⁴⁸. Nel luglio 2021, il GAFI ha tuttavia constatato che l'attuazione di queste raccomandazioni si trovava a uno stadio diverso a seconda dei vari Paesi⁴⁹. In Svizzera, la FINMA ha già ribadito nel mese di agosto 2019 che le vigenti disposizioni, e segnatamente l'art. 10 ORD-FINMA sulle informazioni nell'ambito di ordini di bonifico deve essere interpretato in modo neutrale rispetto alle tecnologie e quindi deve valere anche per le transazioni effettuate in criptovalute.⁵⁰

Il 1° agosto 2021, insieme alla legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (TRD) e alla relativa ordinanza sono entrate in vigore in particolare anche altre modifiche volte a ridurre i rischi di riciclaggio di denaro nel settore delle monete virtuali⁵¹.

Nonostante la maggiore attenzione e l'incontestabile crescita del settore dei virtual asset, molti Paesi tra cui la Svizzera possiedono soltanto pochissime informazioni sul reale impiego delle criptovalute. In particolare, attualmente non sembra esservi ancora consenso sulle tecniche di misurazione da applicare per analizzare le attività economiche e i flussi finanziari di questo settore – sostanzialmente globale – dal punto di

vista di singoli Paesi. Di conseguenza, non esistono cifre attendibili che possano informare in merito alla frequenza e alle dimensioni dei flussi finanziari correlati alle criptovalute e alla piazza finanziaria svizzera. Questa mancanza di informazioni aumenta il rischio di non riuscire per lungo tempo a scoprire eventuali sviluppi impreveduti che potrebbero minacciare politicamente ed economicamente la nostra piazza finanziaria. Un'analisi delle comunicazioni di sospetto pervenute ha evidenziato che la maggior parte delle comunicazioni in relazione ai virtual asset provengono da intermediari finanziari che non esercitano loro stessi un'attività di VASP e i cui sospetti riguardano relazioni d'affari che comprendono transazioni effettuate generalmente all'estero. Soltanto una piccola parte di queste comunicazioni di sospetto pervenute a MROS proviene invece da intermediari finanziari svizzeri con attività nel settore VASP. In ogni caso, a causa della menzionata carenza di informazioni, è difficile sapere se questa circostanza sia dovuta al volume esiguo delle attività di questi intermediari finanziari, all'assenza di rischi di riciclaggio di denaro, oppure alla loro scarsa sensibilizzazione nei confronti dei rischi di riciclaggio di denaro e dei conseguenti obblighi di diligenza e comunicazione. In generale, le comunicazioni di sospetto correlate ai virtual asset presentano forti legami internazionali, sia per quanto riguarda i flussi finanziari e i partner contrattuali segnalati, sia per quanto riguarda i reati preliminari ipotizzati, i quali coprono un ampio spettro e si estendono oltre i reati legati alla cybercriminalità. Dall'analisi è inoltre emerso che gli intermediari finanziari segnalanti con attività VASP hanno indicato soprattutto, come motivo della comunicazione, contatti da parte delle autorità di perseguimento penale o da banche terze, mentre gli avvisi lanciati dai software di tracciamento figurano soltanto molto di rado come motivo della comunicazione di sospetto a MROS.

⁴⁸ Cfr. GAFI/FATF: *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendations*, marzo 2022, pag. 76–77.

⁴⁹ Cfr. Rapporto del GAFI/FATF: *Second 12-Month Review of Revised FATF Standards – Virtual Assets and VASPs*, luglio 2021, pag. 17.

⁵⁰ Cfr. *Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2019*

⁵¹ Cfr. legge federale del 25 settembre 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (FF 2020 6855) e ordinanza del 18 giugno 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (RU 2021 400).

Gli intermediari finanziari che allegano alla comunicazione di sospetto le analisi già effettuate con questi software forniscono a MROS un grande valore aggiunto. Attualmente, però, non sembra che gli intermediari finanziari utilizzino i software di tracciamento in modo uniforme (in particolare per quanto riguarda il numero di hop analizzati). La trasparenza delle blockchain, offre opportunità, considerate in modo ancora insufficiente, che permettono di osservare in tempo reale i flussi finanziari nel settore delle criptovalute, come è invece impossibile nel traffico dei pagamenti convenzionale. In aggiunta all'impiego dei software di tracciamento, è possibile collegare informazioni digitali con persone ed eventi del mondo analogico, creando possibilità, sinora inesplorate, di realizzare analisi approfondite. Per esempio, l'impiego dei software di tracciamento consente a MROS di fornire tempestivamente informazioni importanti alle autorità svizzere di perseguimento penale e ai suoi omologhi esteri al fine di sostenerli nelle loro indagini e procedimenti. (cfr. n. 5.5).

Sia le autorità sia gli intermediari finanziari devono stare al passo con lo sviluppo tecnologico, verificando e adeguando costantemente le loro valutazioni, i loro controlli e i loro strumenti d'indagine in modo da impedire che i virtual asset diventino un rifugio sicuro per criminali e terroristi. In particolare, occorre trovare un modo per esaminare i rischi e istituire opportuni controlli per colmare le lacune già constatate nel monitoraggio dei flussi finanziari in monete virtuali, per esempio per quanto riguarda i privacy coin e nell'ambito di taluni ambiti criminali difficili da identificare anche con i software di tracciamento.

7. Cooperazione internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro

7.1. Gruppo Egmont

MROS è membro del Gruppo Egmont, una rete di 167 FIU specializzate nelle attività di analisi e lotta al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari e al finanziamento del terrorismo. Il Gruppo Egmont opera come forum internazionale apolitico composto da FIU operative e indipendenti. Dalla revisione delle raccomandazioni del GAFI, risalente al 2012, l'adesione al Gruppo Egmont è un chiaro presupposto dell'esistenza di un sistema adeguato di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il Gruppo si prefigge:

- di creare i presupposti per uno scambio internazionale di informazioni reciproco e sistematizzato;
- di aiutare le FIU a incrementare la loro efficienza tramite strategie di formazione e promuovendo programmi di scambio per le collaboratrici e i collaboratori;
- consentire lo scambio internazionale di informazioni tra FIU in condizioni sicure utilizzando le tecnologie più attuali, quali ad esempio, i collegamenti Internet autonomi (stand-alone);
- promuovere l'autonomia operativa delle FIU;
- fornire assistenza nell'istituzione di uffici centrali di comunicazione.

In generale, nel 2021 la pandemia da COVID-19 ha fortemente limitato l'attività del Gruppo Egmont e reso difficoltosa la cooperazione internazio-

nale, poiché tutti gli incontri previsti in presenza hanno dovuto svolgersi in forma virtuale. Si sono dunque tenuti in questa modalità anche i due incontri principali, ossia quello dei gruppi di lavoro previsti a febbraio e la riunione plenaria del Gruppo Egmont prevista a giugno e luglio. Negli incontri dei gruppi di lavoro tenutisi nel mese di febbraio si è parlato essenzialmente dei vari progetti dei singoli gruppi di lavoro. Uno dei temi cruciali è stato il «Trade-Based Money Laundering (TBML) Project», progetto congiunto del GAFI e del Gruppo Egmont, guidato dalla FIU tedesca, il quale ha permesso l'elaborazione di un elenco di indicatori relativi all'identificazione dei rischi di riciclaggio delle transazioni commerciali. Si è inoltre evocata la necessità di allestire un catalogo elettronico sul tema dei fornitori di servizi in materia di virtual asset VASP, tema che assume un'importanza crescente nella lotta contro il riciclaggio di denaro. È stato proposto anche un nuovo progetto sul tema «Corruption and Asset Recovery», che dovrebbe concentrarsi in particolare sulla corruzione nel contesto della pandemia da COVID-19 e su quella legata alla criminalità organizzata.

Nel suo rapporto annuale 2020, MROS aveva già segnalato la procedura di non-conformità avviata nei suoi confronti dal Gruppo Egmont a causa del suo limitato potere d'azione nella cooperazione internazionale.⁵² Di questa procedura si è discusso durante gli incontri del Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG). Grazie alle nuove competenze previste all'art. 11a cpv. 2^{bis} LRD, introdotto nel luglio 2021 (cfr. n. 2.2),

⁵² Cfr. *Rapporto d'attività di MROS 2020*, n. 6.2.1.

il gruppo Egmont ha archiviato la procedura nel dicembre 2021.

7.2. GAFI / FATF

Il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), denominato anche Financial Action Task Force (FATF), è un'organizzazione intergovernativa istituita dal G7 in occasione del vertice di Parigi tenutosi nel 1989. Il GAFI è l'organizzazione internazionale di riferimento nella lotta internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Stabilisce degli standard per le misure di lotta contro questi reati e valuta periodicamente l'attuazione delle sue raccomandazioni da parte degli Stati membri i quali sono tenuti ad attuare le raccomandazioni del GAFI. I risultati di queste valutazioni e i motivi dei giudizi relativi a uno Stato sono riuniti e pubblicati in un rapporto per ogni Stato

Nell'ambito del quarto ciclo di valutazione attualmente in corso, il GAFI verifica il grado di rispetto (technical compliance) e l'efficacia (effectiveness) dell'attuazione delle raccomandazioni. La Svizzera partecipa alle attività dei vari gruppi di lavoro del GAFI. Si tratta del Policy Development Group (PDG), responsabile degli aspetti inerenti al quadro normativo e alle direttive dell'Evaluations and Compliance Group (ECG), responsabile di monitorare e garantire la coerenza delle valutazioni reciproche dei Paesi e del processo successivo (follow-up process), dell'International Cooperation Review Group (ICRG) e del Global Network Coordination Group (GNCG). MROS fa parte della delegazione svizzera che, nell'ambito dei lavori del GAFI, partecipa agli incontri del Risk Trends and Methods Group (gruppo responsabile in materia di rischi, sviluppi e metodi, RTMG). L'RTMG è incaricato di individuare, sulla base di casi concreti, schemi e caratteristiche ricorrenti dei reati connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, per poter constatare più efficacemente tali fenomeni. I rapporti pubblicati nel 2021 nel settore Methods and Trends erano incentrati sul monitoraggio dei flussi finanziari della criminalità ambientale, del

terrorismo di estrema destra e del riciclaggio di denaro legato a transazioni commerciali (Trade-Based Money Laundering – TBML)⁵³.

Recentemente il GAFI ha riveduto i propri standard allo scopo di obbligare i Paesi e i loro settori finanziari a identificare, valutare adeguatamente e ridurre i rischi di finanziamento della proliferazione. Nel giugno 2021 ha pubblicato delle linee guida a questo riguardo (Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation)⁵⁴. Il rapporto contiene in particolare un elenco aggiornato di indicatori in grado di segnalare l'esistenza di un'eventuale violazione, mancata attuazione o elusione di sanzioni in materia di finanziamento della proliferazione. La valutazione e la riduzione dei rischi in questo settore presuppone una stretta collaborazione tra il settore pubblico e privato. Il GAFI porterà avanti il proprio impegno in questo senso.

Attualmente, presso il GAFI, sono anche in corso diversi nuovi progetti, per esempio sul traffico di migranti o sul commercio illegale di opere d'arte e beni culturali. Nell'ambito del Joint Experts Meeting (JEM), tenutosi nel mese di dicembre, si è stabilito che il commercio di opere d'arte e antichità rappresenta un settore ad alto rischio per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. I mercati sono scarsamente regolamentati, i prezzi dei singoli oggetti sono definiti in modo soggettivo e sono difficilmente comparabili. I media sociali di facile accesso svolgono un ruolo chiave nel commercio illegale. Queste lacune vengono sfruttate in particolare dalle organizzazioni terroristiche, che in tal modo tentano di immettere sul mercato legale beni culturali rubati. Secondo le stime di MROS, anche la Svizzera potrebbe essere esposta a rischi considerevoli, a causa dell'importanza non trascurabile del mercato nazionale di opere d'arte.

7.3. Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)

Dal mese di settembre 2019, MROS è membro del partenariato pubblico-privato creato da Europol nel contesto della lotta contro il riciclaggio di

⁵³ Cfr. GAFI *Methods and Trends*

⁵⁴ Cfr. GAFI/FATF: *Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation*, giugno 2021.

denaro e il finanziamento del terrorismo. Questo partenariato, denominato «Europol Financial Intelligence Public Private Partnership» (EFIPPP), è accorpato al nuovo centro di competenza di Europol per i crimini finanziari ed economici («European Financial and Economic Crime Centre», EFEC),⁵⁵ L'EFIPPP è costituito da un lato dai rappresentanti di diverse autorità, e segnatamente delle FIU e delle autorità di polizia o doganali, e dall'altro da rappresentanti del settore privato, e, in particolare, di banche di importanza internazionale, tra cui anche alcuni intermediari finanziari svizzeri. Diverse istituzioni europee o internazionali, tra cui per esempio il GAFI, e anche rappresentanti del mondo accademico partecipano a questo partenariato con statuto di osservatore.

Il partenariato si riunisce in seduta plenaria quattro volte all'anno presso la sede di Europol all'Aia, nei Paesi Bassi. L'obiettivo principale di queste sedute consiste nel promuovere lo scambio di informazioni di carattere strategico e non operativo tra il settore pubblico e privato. In tale contesto, sono inoltre trattati vari argomenti d'attualità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Attualmente, l'EFIPPP ha istituito i seguenti gruppi di lavoro:

- Threats & Typologies Working Group
 - Terrorist Financing & Proliferation Financing work stream
 - Crypto Assets work stream
 - Business Email Compromise work stream
 - Mule Accounts work stream
 - Investment Fraud work stream
 - Virtual IBANS work stream
- Innovation Working Group
- Legal Gateway Working Group

L'EFIPPP consente anche ai vari partecipanti di discutere gli sviluppi (e/o la creazione) di partenariati pubblico-privato nazionali nel contesto della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Dal 2020, MROS ha partecipato a diverse riunioni dei gruppi di lavoro. Questa partecipazione le ha permesso di valuta-

re se certe tendenze identificate dai membri del partenariato possano costituire una minaccia per la Svizzera. MROS ha anche avuto modo di presentare le proprie constatazioni in merito all'esistenza o assenza di tendenze analoghe in Svizzera. In questo contesto sono stati affrontati diversi argomenti, quali per esempio l'avvento di nuovi rischi di riciclaggio di denaro in seguito alla pandemia, i rischi legati all'utilizzo di IBAN virtuali o l'impiego di criptovalute nei metodi adottati per riciclare denaro.

In futuro, le informazioni alle quali MROS ha accesso in veste di partecipante all'EFIPPP potrebbero anche essere condivise con gli intermediari finanziari svizzeri, per esempio nell'ambito di un analogo partenariato nazionale (a questo riguardo cfr. n. 2.3).

L'EFIPPP si è riunito in seduta plenaria dal 1° al 2 dicembre 2021. In tale occasione MROS ha presentato i risultati dell'ultimo seminario di Losanna, organizzato dalla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri in collaborazione con l'International Centre for Asset Recovery e con l'appoggio della Stolen Asset Recovery Initiative (Banca mondiale/ONU/DC). Il seminario di Losanna ha consentito di esaminare in modo approfondito le potenzialità di una collaborazione tra attori pubblici e privati nell'ambito della restituzione di valori patrimoniali di provenienza illecita.

⁵⁵ Cfr. il sito Internet dell'[European Financial and Economic Crime Centre – EFEC](https://www.efec.eu) | Europol (europa.eu).

